

ECONOMIA ITALIANA

Fondata da Mario Arcelli

Disuguaglianze e povertà: il caso italiano

2021 / 3

 **LUISS**

CASMEF Centro Arcelli
per gli Studi Monetari e Finanziari

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore
CESPEM

Centro Studi di Politica economica
e monetaria "Mario Arcelli"

Economia Italiana

Fondata da Mario Arcelli

COMITATO SCIENTIFICO (*Editorial board*)

CO-EDITORS

GIUSEPPE DE ARCANGELIS - Sapienza, Università di Roma

ALBERTO PETRUCCI - LUISS Guido Carli

PAOLA PROFETA - Università Bocconi

MEMBRI DEL COMITATO (*Associate Editors*)

CARLOTTA BERTI CERONI

Università di Bologna

LORENZO CODOGNO

London School of Economics and Political Science

GIUSEPPE DI TARANTO,

LUISS Guido Carli

STEFANO FANTACONE

Centro Europa Ricerche

EMMA GALLI

Sapienza, Università di Roma

PAOLO GIORDANI

LUISS Guido Carli

GIORGIA GIOVANNETTI

Università di Firenze

ENRICO GIOVANNINI

Università di Roma "Tor Vergata"

ANDREA MONTANINO

Cassa Depositi e Prestiti

SALVATORE NISTICÒ

Sapienza, Università di Roma

FRANCESCO NUCCI

Sapienza, Università di Roma

ANTONIO ORTOLANI

AIDC

ALESSANDRO PANDIMIGLIO

Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" Chieti - Pescara

BENIAMINO QUINTIERI

Università di Roma "Tor Vergata"

PIETRO REICHLIN

LUISS Guido Carli

FABIANO SCHIVARDI

LUISS Guido Carli

MARCO SPALLONE

Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" Chieti - Pescara

FRANCESCO TIMPANO

Università Cattolica del Sacro Cuore

MARIO TIRELLI

Università Roma Tre

GIOVANNA VALLANTI

LUISS Guido Carli

DIRETTORE RESPONSABILE (*Editor in Chief*): GIOVANNI PARRILLO

ADVISORY BOARD

PRESIDENTE (*President*)

PAOLO GUERRIERI - SAPIENZA, UNIVERSITÀ DI ROMA

CONSIGLIO (*Members*)

FEDERICO ARCELLI, Center for International Governance Innovation

RICCARDO BARBIERI, Tesoro

CARLO COTTARELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore

SERGIO DE NARDIS, Sep-LUISS

GIORGIO DI GIORGIO, Editrice Minerva Bancaria

ANDREA FERRARI, AIDC

RICCARDO GABRIELLI, Deloitte

EUGENIO GAIOTTI, Banca d'Italia

VLADIMIRO GIACCHÈ, Banca del Fucino

MAURO MICILLO, Intesa Sanpaolo

STEFANO MICOSI, Assonime

ROBERTO MONDUCCI, ISTAT

MARCO VALERIO MORELLI, Mercer

ROBERTA PALAZZETTI, British American Tobacco Italia

CLAUDIO TORCELLAN, Oliver Wyman

ALBERTO TOSTI, Sara Assicurazioni

MARCO VULPIANI, Deloitte

Economia italiana

Fondata da Mario Arcelli



numero 3/2021

Pubblicazione quadrimestrale

Roma

ECONOMIA ITALIANA

Rivista quadrimestrale fondata nel 1979 da Mario Arcelli

DIRETTORE RESPONSABILE

Giovanni Parrillo, Editrice Minerva Bancaria

COMITATO DI REDAZIONE

Simona D'Amico (*coordinamento editoriale*)

Francesco Baldi

Nicola Borri

Stefano Marzioni

Rita Mascolo

Guido Traficante

Ugo Zannini

(*Pubblicità inferiore al 70%*)

Autorizzazione Tribunale di Roma n. 43/1991

ISSN: 0392-775X

Gli articoli firmati o siglati rispecchiano soltanto il pensiero dell'Autore e non impegnano la Direzione della Rivista.

I *saggi* della parte monografica sono a invito o pervengono a seguito di call for papers e sono valutati dall'editor del numero.

I *contributi* vengono valutati anonimamente da due referee individuati dagli editor o dalla direzione e redazione con il supporto dei membri del Comitato Scientifico.

Le *rubriche* sono sottoposte al vaglio della direzione/redazione.

Finito di stampare nel mese di febbraio 2022 presso Press Up, Roma.

www.economiaitaliana.org

Editrice Minerva Bancaria srl

DIREZIONE E REDAZIONE Largo Luigi Antonelli, 27 – 00145 Roma
redazione@economiaitaliana.org

AMMINISTRAZIONE EDITRICE MINERVA BANCARIA S.r.l.
presso Smart Accounting Srl, Viale di Villa
Massimo, 29 - 00161 - Roma -
amministrazione@editriceminervabancaria.it

Segui Editrice Minerva Bancaria su:



Sommario

Disuguaglianze e povertà: il caso italiano

EDITORIALE

- 5 Disuguaglianze e povertà: il caso italiano
Giuseppe De Arcangelis, Maurizio Franzini, Alessandro Pandimiglio

SAGGI

- 17 Poverty dynamics in Italy: an analysis of territorial disparities
Chiara Mussida, Dario Sciulli
- 55 L'assegno unico e universale per i figli: aspetti di equità ed efficienza
Nicola Curci, Marco Savegnago
- 99 Povertà di reddito o di consumo? Aspetti teorici, metodologici ed evidenza sul caso italiano
Massimo Aprea, Michele Raitano
- 135 Dinamiche della disuguaglianza e della robotizzazione: un'analisi longitudinale
Antonio Francesco Gravina, Giovanna Vallanti
- 161 Per capita income and inequality: evidence from Italian tax data
Gianluca Aliprandi, M. Simona Andreano, Roberto Benedetti,
Alessandro Pandimiglio, Federica Piersimoni

CONTRIBUTI

- 191 L'IRPEF, il Bonus e il sostegno alla famiglia tra il 2021 e il 2022: aspetti istituzionali
Simone Pellegrino
- 245 "No more bla bla bla": una verifica econometrica dell'impatto di variabili di contesto e tratti caratteriali sulla consapevolezza ambientale ed economica della Generazione Z
Luciano Canova, Giovanna Paladino

INTERVENTI

- 283 Le diseguaglianze in Italia. Il contributo della statistica ufficiale dai primi studi fino alla crisi pandemica
Gian Carlo Blangiardo

RUBRICHE

- 293 Una società in salute per combattere le diseguaglianze
Marco Valerio Morelli, Amelia Venegoni
- 303 Elenco dei Referees che hanno valutato i Saggi e i Contributi
(anno 2021)
- 305 Indice dell'annata
(anno 2021)

L'IRPEF, il Bonus e il sostegno alla famiglia tra il 2021 e il 2022: aspetti istituzionali

Simone Pellegrino*

Sintesi

Questo lavoro discute i cambiamenti intercorsi tra il periodo di imposta 2021 e 2022 con riferimento sia all'IRPEF e al trattamento integrativo, sia alle misure di sostegno per le famiglie con figli. Sono valutati nel dettaglio gli aspetti istituzionali delle singole misure, con esempi specifici al fine di comprendere i sostanziali cambiamenti appena entrati in vigore. Il presente contributo integra l'articolo di Pellegrino e Panteghini (2020), apparso due anni fa su questa rivista, relativo alla storia dell'IRPEF dalla sua introduzione.

* Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche
simone.pellegrino@unito.it.

Si ringrazia Paolo Bosi, Silvia Giannini, Paolo M. Panteghini e un referee anonimo per gli utili commenti. Ogni imprecisione è mia unica responsabilità.

Abstract - The Italian Personal Income Tax and families cash benefits between 2021 and 2022: institutional aspects

This article discusses in greater details the reform of the Italian Personal Income Tax as well as the system of cash benefits to families with children up to 21 year old occurred in the tax period 2021 and 2022. The institutional aspects of each measure are assessed in detail, with specific examples in order to understand the substantial changes that have just entered into force. This article supplements the one by Pellegrino and Panteghini (2020), which appeared two years ago in this journal, relating to the history of the Italian Personal Income Tax since its introduction.

JEL Classification: H23, H24.

Parole chiave: Imposta personale e progressiva; riforme fiscali.

Keywords: *Personal Income Tax; Tax Reforms.*

1. Introduzione

La legge di bilancio per il 2022 determina un peggioramento dell'indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche di circa 23 miliardi di euro nel 2022 e 30 miliardi nel 2023 (Ufficio Parlamentare di Bilancio, 2021b) rispetto al bilancio a legislazione vigente (circa 20 miliardi il saldo delle uscite e 3 quello delle entrate nel 2022 e 27 e 3, rispettivamente, nel 2023). In particolare, alla riduzione della pressione fiscale sono destinati 6 miliardi di euro nel 2022 e 7 miliardi nel 2023, che si aggiungono ai 2 miliardi per il 2022 e al miliardo per il 2023 già previsti a legislazione vigente, per un totale di 8 miliardi sia per il 2022, sia per il 2023. Una piccola parte di queste risorse (1 miliardo) è utilizzata per esentare dall'IRAP i contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni, mentre i rimanenti 7 sono utilizzati per un primo intervento di riforma dell'IRPEF, in attesa della riforma fiscale vera e propria, che prenderà il via dopo l'approvazione del disegno di legge delega sulla riforma fiscale. A queste modifiche si aggiunge, così come precedentemente previsto, l'introduzione dell'assegno unico per i figli (AUF) di età inferiore a 21 anni, che sostituisce gli attuali assegni al nucleo familiare (ANF), le detrazioni per i figli fino a 21 anni di età in sede IRPEF e altri istituti minori (il premio alla nascita, l'assegno al terzo figlio e il Bonus bebè).

Per quanto riguarda le modifiche all'IRPEF, le misure sono tecnicamente ben congeniate, anche se nella fase di discussione parlamentare sono state introdotte nella struttura delle detrazioni per lavoro alcune imprecisioni stilistiche, al solo fine di aumentare i vantaggi monetari in alcune fasce di reddito: razionalizzano la struttura delle aliquote marginali effettive; riducono l'imposta netta (e conseguentemente l'aliquota media) in molte fasce della distribuzione dei redditi; mantengono i vantaggi del Bonus, inglobandolo nella detrazione da lavoro dipendente a partire da 15 mila euro di reddito lordo; aumentano la “*no tax area*”

per pensionati e lavoratori autonomi non soggetti alla “*flat tax*”. È un primo passo ordinato in attesa della riforma fiscale vera e propria.

In questa prima fase si è dato maggior peso all’efficienza rispetto all’equità; dato l’obiettivo di razionalizzare l’andamento delle aliquote marginali effettive e di ridurre le aliquote marginali legali del secondo e terzo scaglione, era difficile poter fare di meglio. Un forte vincolo è stato quello politico di non aumentare l’aliquota marginale legale massima, neanche sotto forma di un temporaneo contributo di solidarietà. Con questo vincolo, e date le risorse disponibili, avendo ridotto le aliquote legali intermedie, non era possibile né generare vantaggi consistenti nella prima parte della distribuzione dei redditi né evitare sconti anche per i più ricchi.

Rimangono irrisolte molte questioni: l’unificazione di Bonus e detrazioni sopra i 15 mila euro è da accogliere con favore, ma lascia strascichi e vincoli per la futura riforma dell’imposta. Le nuove detrazioni per lavoro sono molto diverse tra lavoratori dipendenti, da una parte, e pensionati e lavoratori autonomi, dall’altra; queste differenze sono difficili da giustificare sul piano dell’equità. Resta poi aperta la questione prioritaria e più importante, ma anche politicamente più difficile da affrontare: ridurre agevolazioni, regimi speciali, esenzioni che concorrono a determinare l’erosione della base imponibile IRPEF (Ceriani et al., 2021), violando il principio dell’equità orizzontale.

Lo sforzo fatto nel razionalizzare l’imposta, in particolare la struttura delle aliquote marginali effettive, è poi da valutare, per i contribuenti interessati, congiuntamente all’introduzione dell’assegno unico per i figli (AUF) a partire da marzo 2022, che prevede la decrescenza dell’assegno in base all’ISEE e l’abolizione delle detrazioni per figli a carico, ma solo fino a 21 anni. Con questo strumento viene superato il carattere categoriale del sostegno alle famiglie con figli, in quanto esso spetta, oltre ai lavoratori dipendenti, anche ai lavoratori autonomi e ai contribuenti incapienti in sede IRPEF.

Il saggio è strutturato come segue. Il Paragrafo 2 presenta la struttura dell'IRPEF in vigore nel periodo d'imposta 2021, focalizzando l'attenzione sulla scala delle aliquote, sulle detrazioni per lavoro e per famiglia e sul Bonus; si forniscono inoltre alcuni calcoli per contribuenti tipo. Il Paragrafo 3 illustra la normativa in vigore nel periodo d'imposta 2022, confrontando anche le detrazioni per lavoro tra il 2021 e il 2022. Il Paragrafo 4 presenta le aliquote marginali effettive nei due anni considerati per i contribuenti single, mentre il Paragrafo 5 illustra l'andamento delle aliquote medie, sempre per i contribuenti single, e il Paragrafo 6 quello dei guadagni nominali. Per completezza di analisi, nonostante non sia una misura entrata in vigore nel 2022, il Paragrafo 7 descrive il regime agevolativo attualmente concesso ai lavoratori autonomi e lo confronta con la normativa IRPEF ordinaria entrata in vigore nel 2022. Infine, il Paragrafo 8 concentra l'attenzione sull'introduzione dell'assegno unico per i figli, lo confronta coi preesistenti assegni al nucleo familiare ed effettua una valutazione complessiva tra assegno unico e IRPEF, anche con riferimento alle aliquote marginali effettive per alcune famiglie tipo (Paragrafo 9). Il Paragrafo 10 conclude il saggio.

2. La struttura dell'IRPEF in vigore nel 2021

2.1. Il reddito complessivo e la base imponibile

Si indichi con x il reddito complessivo di un generico contribuente. La base imponibile y è data dalla differenza tra il reddito complessivo x e due diversi gruppi di deduzioni, se tale differenza è positiva; in caso contrario la base imponibile y è pari a zero.

È prevista la deduzione per la rendita catastale rivalutata dell'abitazione di residenza d_1 , qualora l'immobile non sia soggetto all'IMU. Se l'abitazione di residenza è soggetta a IMU, la rendita dell'abitazione di residenza non rientra nella definizione di reddito complessivo e quindi non è concessa una deduzione di pari importo.

È inoltre consentita una deduzione d_2 pari alla somma dei contributi previdenziali ed assistenziali concessi in deduzione, gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva,¹ le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili e altri oneri deducibili.²

In particolare, si ottiene

$$y = \begin{cases} x - d_1 - d_2 & \text{se } d_1 + d_2 < x \\ 0 & \text{se } d_1 + d_2 \geq x \end{cases} \quad (1)$$

2.2. La scala delle aliquote marginali legali erariali

Applicando la scala delle aliquote marginali legali erariali $\Psi(y)$ alla base imponibile y , si ottiene l'imposta lorda λ . $\Psi(y)$ considera cinque aliquote t_j ($t_1 = 0,23$, $t_2 = 0,27$, $t_3 = 0,38$, $t_4 = 0,41$, $t_5 = 0,43$) e quattro limiti superiori UL_j degli scaglioni ($UL_1 = 15.000$, $UL_2 = 28.000$, $UL_3 = 55.000$, e $UL_4 = 75.000$), con $UL_j = LL_{j+1}$, dove LL_j indica il limite inferiore (Tabella 1).

1 Essi rientrano nel reddito complessivo del coniuge ricevente; gli assegni destinati al mantenimento dei figli non sono invece deducibili per il coniuge che li versa e non sono imponibili per il coniuge che li riceve.

2 Le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di organizzazioni non governative operanti nel campo della cooperazione con paesi in via di sviluppo e di enti universitari e di ricerca pubblica.

Tabella 1 **Scaglioni ed aliquote marginali legali erariali nel 2021**

<i>j</i>	<i>LL</i>	<i>UL</i>	<i>t (%)</i>
1	0	15.000	23
2	15.000	28.000	27
3	28.000	55.000	38
4	55.000	75.000	41
5	oltre 75.000	–	43

Sottraendo dall'imposta lorda le detrazioni, nel limite della capienza dell'imposta lorda, si ottiene l'imposta netta di competenza τ ; in caso contrario, il contribuente risulta incapiente e l'imposta netta è pari a zero.³ Sono consentite due eccezioni a questo schema generale. È il caso della detrazione per il canone di locazione e dell'ulteriore detrazione per figli a carico qualora i figli siano almeno quattro. In questi casi è consentita una parziale applicazione dell'imposta negativa sul reddito.⁴ Determinata l'imposta netta τ , il reddito netto z è dato dalla differenza tra x e τ .

Formalmente, l'imposta netta τ si determina nel modo seguente:

$$\tau = \begin{cases} \lambda - c_1 - c_2 - c_3 - c_U & \text{se } \lambda > c_1 + c_2 + c_3 + c_U \\ 0 & \text{se } \lambda \leq c_1 + c_2 + c_3 + c_U \end{cases} \quad (2)$$

dove c_1 è la detrazione per carichi di lavoro, c_2 è la detrazione per carichi di famiglia, c_3 è la detrazione per oneri e c_U è l'ulteriore detrazione per i soli redditi da lavoro dipendente (che nel 2020 e nel 2021 ha sostituito il Bonus per i redditi superiori a UL_2).

³ In questo saggio non si considerano le addizionali regionali e comunali.

⁴ Se la differenza tra imposta lorda e tutte le altre detrazioni è positiva ma, applicando queste detrazioni, la differenza diviene negativa, è riconosciuto un credito pari alla parte di detrazione che non ha trovato capienza.

2.3. Le detrazioni dall'imposta lorda

Come detto, nel 2021 la normativa considera quattro gruppi di detrazioni d'imposta. Un primo gruppo è rappresentato dalle detrazioni effettive per carichi di lavoro c_1 ; un secondo gruppo è costituito dalle detrazioni effettive per carichi familiari c_2 ; un terzo gruppo è dato dall'ammontare complessivo delle detrazioni per oneri c_3 ; l'ultimo gruppo è rappresentato dall'ulteriore detrazione per lavoro dipendente c_U . Solamente c_1 , c_2 e c_U dipendono propriamente dal reddito ante imposta; per quanto riguarda c_3 , dipendono dal reddito ante imposta solamente gli oneri detraibili al 19%, che competono in misura piena fino a 120 mila euro e poi per una quota linearmente decrescente che si azzerà a 240 mila euro. Più precisamente, c_1 , c_2 e c_U , nonché le detrazioni per oneri al 19%, dipendono da $x_d = x - d_1 + \gamma$ (dove γ rappresenta il 100% dei canoni di locazione tassati separatamente con la cedolare secca) se l'abitazione di residenza non è soggetta ad IMU (per la stragrande maggioranza delle abitazioni di residenza; in questa circostanza la rendita catastale dell'abitazione di residenza d_1 rientra nella definizione di reddito complessivo x , ma è concessa una deduzione di pari importo); esse dipendono invece da $x_d = x + \gamma$ se è dovuta l'IMU sull'abitazione di residenza (in questa circostanza d_1 non concorre a formare il reddito complessivo x e quindi non è consentita la deduzione di pari ammontare).

Pertanto,

$$x_d = \begin{cases} x - d_1 + \gamma & \text{se IMU non dovuta} \\ x + \gamma & \text{se IMU dovuta.} \end{cases} \quad (3)$$

2.3.1. La detrazione per carichi di lavoro

La detrazione effettiva per carichi da lavoro c_1 si determina partendo da una

detrazione potenziale (ciò avviene anche per le detrazioni effettive per familiari a carico c_2). In particolare, sono possibili tre casi: $c_1 = \sum_{r=1}^3 c_1^r$, dove $r = 1$ riguarda i lavoratori dipendenti, $r = 2$ i pensionati e $r = 3$ i lavoratori autonomi non soggetti al regime sostitutivo della “flat tax”. Non vi sono detrazioni specifiche per i contribuenti che non presentano redditi da lavoro o pensione.⁵

La detrazione effettiva per lavoro dipendente c_1^1 si determina nel modo seguente:

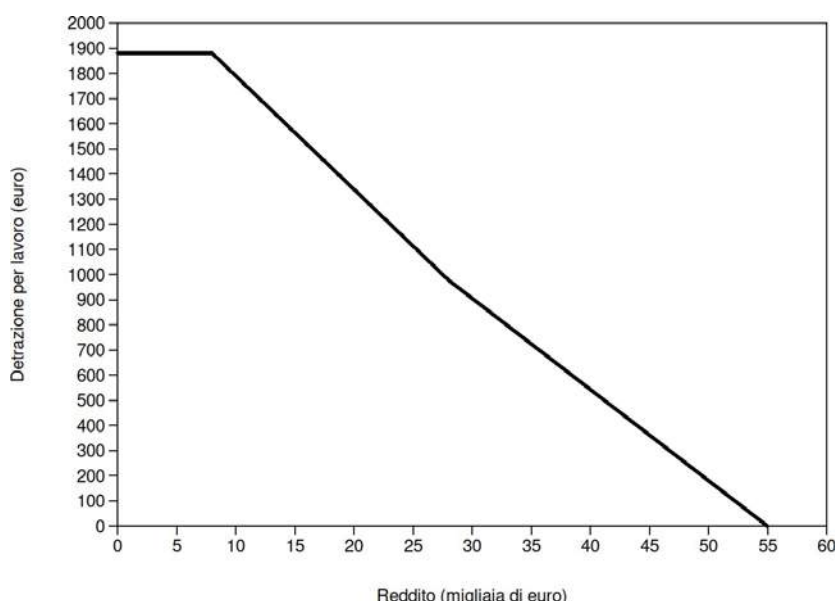
$$c_1^1 = \begin{cases} \Omega & \text{se } x_d \leq A \\ (\Omega - a_1) + a_1 \frac{UL_2 - x_d}{UL_2 - A} & \text{se } A < x_d \leq UL_2 \\ (\Omega - a_1) \frac{UL_3 - x_d}{UL_3 - UL_2} & \text{se } UL_2 < x_d \leq UL_3 \\ 0 & \text{se } x_d > UL_3 \end{cases} \quad (4)$$

dove $\Omega = 1.880$, $A = 8.000$ e $a_1 = 902$ (Figura 1). Si noti che il parametro Ω non è coerente con la struttura complessiva dell'imposta: per esserlo, esso dovrebbe essere pari a 1.840, ovvero il prodotto tra la prima aliquota legale, il 23%, e il parametro $A = 8.000$. A infatti dovrebbe rappresentare la “no tax area” m_1 : per un reddito $x = x_d = 8.000$, l'imposta lorda λ è infatti pari a 1.840; garantendo una detrazione per lavoro pari a $t_1 A$ si otterrebbe un debito di imposta esattamente nullo. L'incremento della detrazione potenziale a 1.880, avvenuto a partire dal periodo di imposta 2014, ha di fatto innalzato la “no tax area” m_1 a quota

5 Gli esempi numerici contenuti in questo saggio considerano un contribuente che può beneficiare delle detrazioni per lavoro e famiglia per l'intero periodo di imposta. Se non spetta per l'intero anno, la detrazione per lavoro deve essere rapportata agli effettivi giorni lavorati (la detrazione effettiva per i redditi complessivi inferiori ad un determinato minimo non può comunque essere minore di 690 per i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e 1.380 per i lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato), mentre quella per familiari a carico deve essere rapportata ai mesi in cui il soggetto risulta a carico.

8.145. Infatti, se ad esempio $x = 8.010 > A$, $\lambda = 1.842,3$ e $c_1^1 = 1.879,5$; poiché $\lambda < c_1^1$ il contribuente è incapiente.⁶ Quando $x = 8.146$, $\lambda = 1.873,6$, mentre c_1^1 è minore, pari a 1.873,4; da questo valore di reddito, l'imposta netta τ è dunque positiva.

Figura 1 La detrazione effettiva per lavoro dipendente nel 2021



La detrazione per i pensionati c_1^2 si calcola nel modo seguente:

⁶ In queste pagine si calcolano i valori in modo puntuale, non considerando quindi che, in sede di dichiarazione dei redditi, i valori devono essere arrotondati all'unità.

$$c_1^2 = \begin{cases} \Omega & \text{se } x_d \leq A \\ (\Omega - a_2) + a_2 \frac{UL_1 - x_d}{UL_1 - A} & \text{se } A < x_d \leq UL_1 \\ (\Omega - a_2) \frac{UL_3 - x_d}{UL_3 - UL_1} & \text{se } UL_1 < x_d \leq UL_3 \\ 0 & \text{se } x_d > UL_3 \end{cases} \quad (5)$$

dove $a_2 = 583$ (Figura 2). Infine, la detrazione per lavoro autonomo c_1^3 , se il contribuente non opta per la cosiddetta “flat tax” degli autonomi, è la seguente:

$$c_1^3 = \begin{cases} t_1 m_3 & \text{se } x_d \leq m_3 \\ (t_1 m_3) \frac{UL_3 - x_d}{UL_3 - m_3} & \text{se } m_3 < x_d \leq UL_3 \\ 0 & \text{se } x_d > UL_3 \end{cases} \quad (6)$$

dove $m_3 = 4.800$; la detrazione potenziale $t_1 m_3$ è dunque pari a 1.104 euro. Questa detrazione, contrariamente a quella per lavoro dipendente e pensione, non deve essere rapportata al periodo di lavoro annuale (Figura 3).

Figura 2 La detrazione effettiva per pensione nel 2021

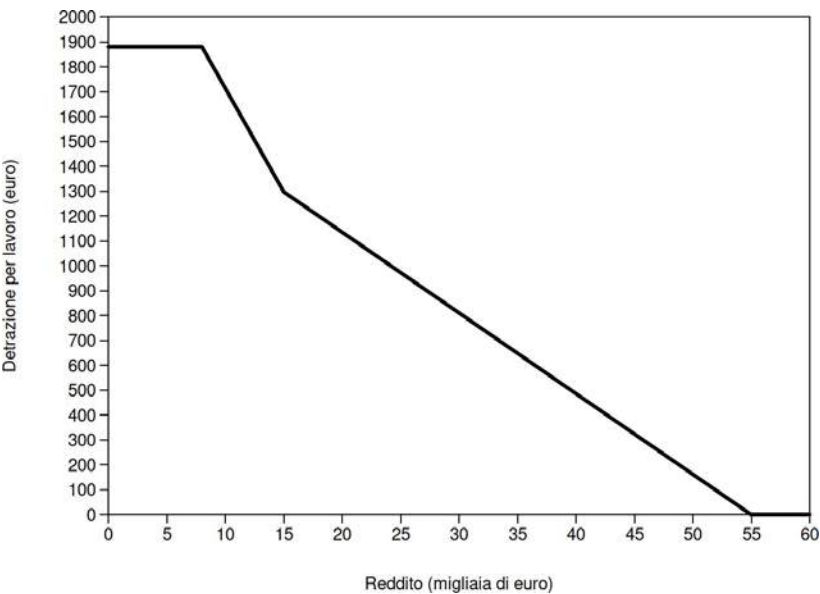
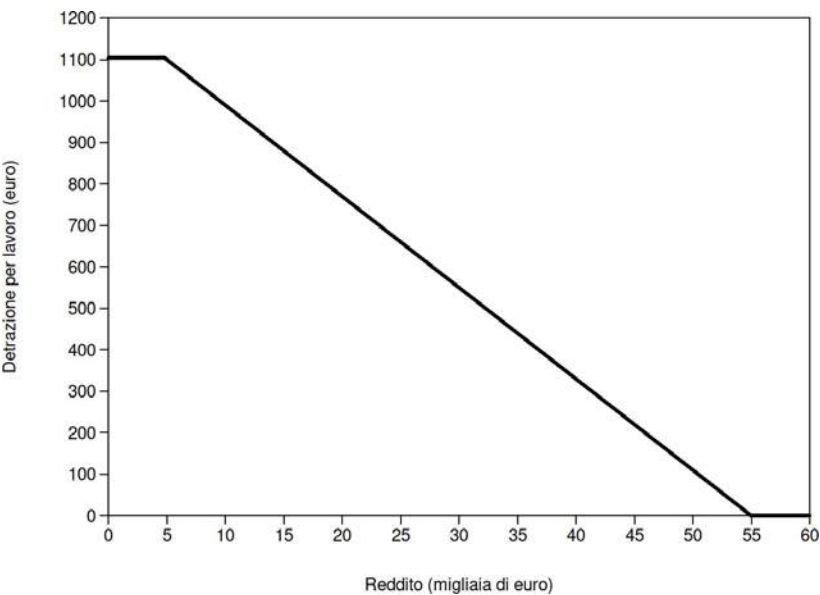


Figura 3 La detrazione effettiva per lavoro autonomo nel 2021



2.3.2. La detrazione per carichi di famiglia

La detrazione effettiva per carichi familiari è altrettanto articolata. Essa è la somma di quattro detrazioni specifiche: una per coniuge a carico c_2^S , una per figli a carico c_2^H e una per altri familiari a carico c_2^O ; dal 2008 si è aggiunta l'ulteriore detrazione per famiglie con più di tre figli c_2^{HF} . Pertanto,

$$c_2 = c_2^H + c_2^{HF} + c_2^S + c_2^O. \quad (7)$$

Iniziando da c_2^H , essa si calcola nel modo seguente:

$$c_2^H = \begin{cases} \frac{q + (f-1)e - x_d}{q + (f-1)e} c_2^{Hp} & \text{se } x_d \leq q + (f-1)e \\ 0 & \text{se } x_d > q + (f-1)e \end{cases} \quad (8)$$

dove $f = \sum_{l=1}^4 f_l$ è la somma del numero dei figli a carico, divisi in due gruppi e altrettante categorie: f_1 è il numero dei figli a carico di età superiore a 3 anni, posto che i figli a carico siano complessivamente minori di 3; f_2 è il numero dei figli a carico di età pari o inferiore a 3 anni, posto che i figli a carico siano complessivamente minori di 3; f_3 è il numero dei figli a carico di età superiore a 3 anni, posto che i figli a carico siano complessivamente maggiori di 3; f_4 è il numero dei figli a carico di età pari o inferiore a 3 anni, posto che i figli a carico siano complessivamente maggiori di 3.

Inoltre, $q = 95.000$, $e = 15.000$ e $c_2^{Hp} = \sum_{l=1}^4 f_l c_2^{Hpl}$. Le detrazioni potenziali sono riportate nella Tabella 2.⁷

⁷ I valori riportati nella Tabella 2 sono maggiorati di 400 euro nel caso di figli portatori di *handicap*.

Tabella 2 Le detrazioni potenziali per ciascun figlio a carico nel 2021

c_2^{Hp1}	c_2^{Hp2}	c_2^{Hp3}	c_2^{Hp4}
950	1.220	1.150	1.420

L'ulteriore detrazione per figli a carico, $c_2^{HF} = 1.200$ è applicata solamente alle famiglie con almeno quattro figli, posto che $c_2^H > 0$. Le detrazioni per figli a carico sono generalmente attribuite al 50% tra i genitori. Tuttavia, essi possono scegliere di attribuirle interamente al coniuge col reddito maggiore.⁸ Questo calcolo di convenienza è finalizzato a non aggravare il fenomeno dell'incapienza. Considerando l'attribuzione della detrazione potenziale ad un unico genitore, la Figura 4 evidenzia l'andamento di questa detrazione all'aumentare del numero dei figli a carico nel caso in cui i figli siano di età superiore a tre anni.

La detrazione effettiva per il coniuge a carico c_2^S si determina nel modo seguente:

$$c_2^S = \begin{cases} c_2^{Sp} - u \frac{x_d}{UL_1} & \text{se } x_d \leq UL_1 \\ c_2^{Sp} - u & \text{se } UL_1 < x_d \leq w \\ (c_2^{Sp} - u) \frac{k - x_d}{k - w} & \text{se } w < x_d \leq k \\ 0 & \text{se } x_d > k \end{cases} \quad (9)$$

dove $u = 110$, $w = 40.000$, $k = 80.000$ e la detrazione potenziale $c_2^{Sp} = 800$. In realtà, per redditi compresi tra UL_1 e w , essa non è sempre pari a $c_2^{Sp} - u = 690$,

8 Fa eccezione l'ulteriore detrazione per famiglie numerose, che deve essere obbligatoriamente divisa al 50% tra i genitori (ovviamente, se un coniuge non è a carico dell'altro).

perché sono previsti valori compresi tra 700 e 720 nella fascia di reddito 29.000-35.200 euro. La Figura 5 evidenzia l'andamento di questa detrazione effettiva.

Infine, la detrazione per altri familiari a carico c_2^O si determina in base alla formula seguente:

$$c_2^O \begin{cases} \frac{k - x_d}{k} c_2^{Op} & \text{se } x_d \leq k \\ 0 & \text{se } x_d > k \end{cases} \quad (10)$$

dove $c_2^{Op} = 750$.

2.3.3. Le detrazioni per oneri

L'ultima famiglia di detrazioni, c_3 , consente specifiche detrazioni per molte voci di spesa, prevedendo diversi gruppi di detraibilità. Nel gruppo c_3 possono essere ricomprese anche le detrazioni per i canoni di locazione, pari a 300 euro se il reddito ante imposta è inferiore a 15.494 euro e 150 euro per i redditi compresi tra 15.494 e 30.987. È poi prevista una detrazione maggiore, pari a 992 euro, se l'inquilino ha età compresa tra 20 e 30 anni e il reddito è inferiore a 15.494. Si rinvia a Pellegrino e Panteghini (2020) per maggiori dettagli.

Figura 4 La detrazione effettiva per figli a carico nel 2021

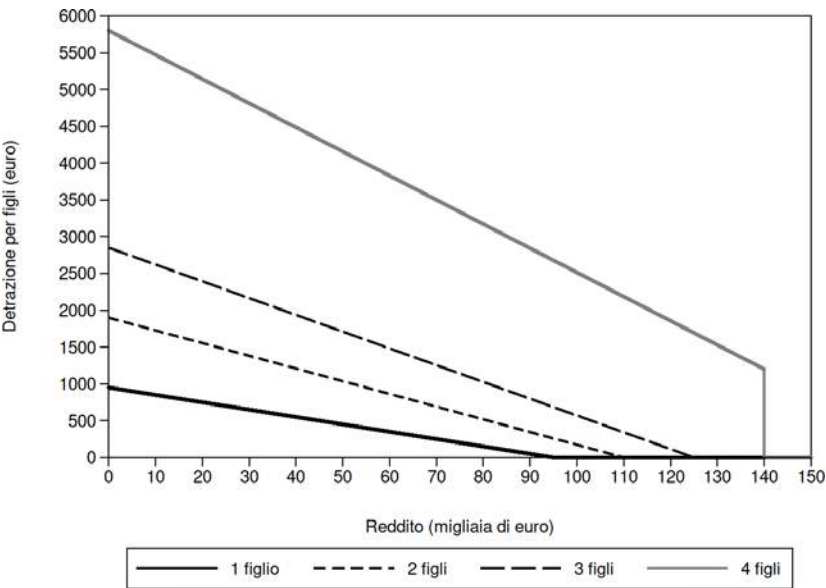
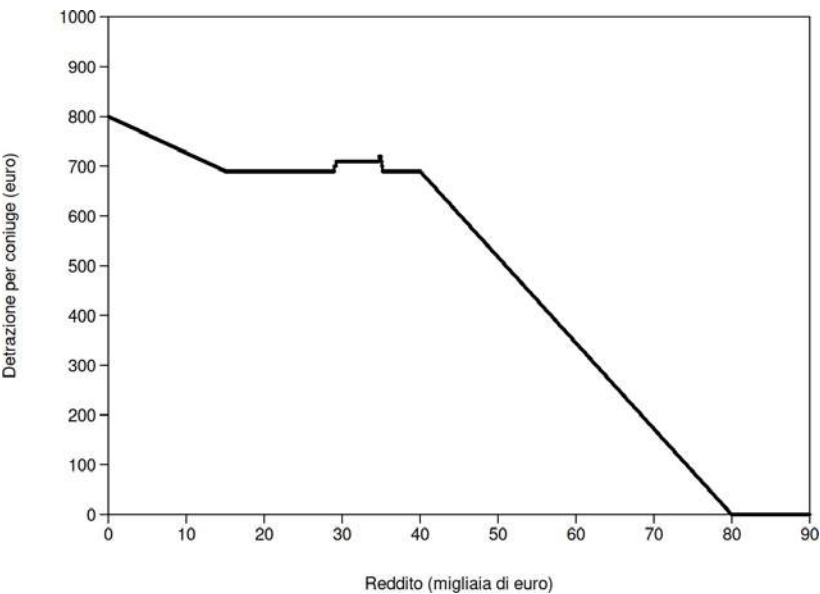


Figura 5 La detrazione effettiva per coniuge a carico nel 2021



2.4. Il Bonus e l'ulteriore detrazione da lavoro dipendente

Anche se non fa parte della struttura dell'IRPEF, dal 2014 (Pellegrino e Zanardi, 2014a,b) è in vigore il Bonus, riformato nel 2020 (Pellegrino, 2020a,b). Esso non ha modificato i parametri di calcolo dell'imposta netta di competenza in sede IRPEF, ma è comunque parametrato al reddito complessivo di questa imposta. In particolare, il Bonus è attribuito in base alla formula

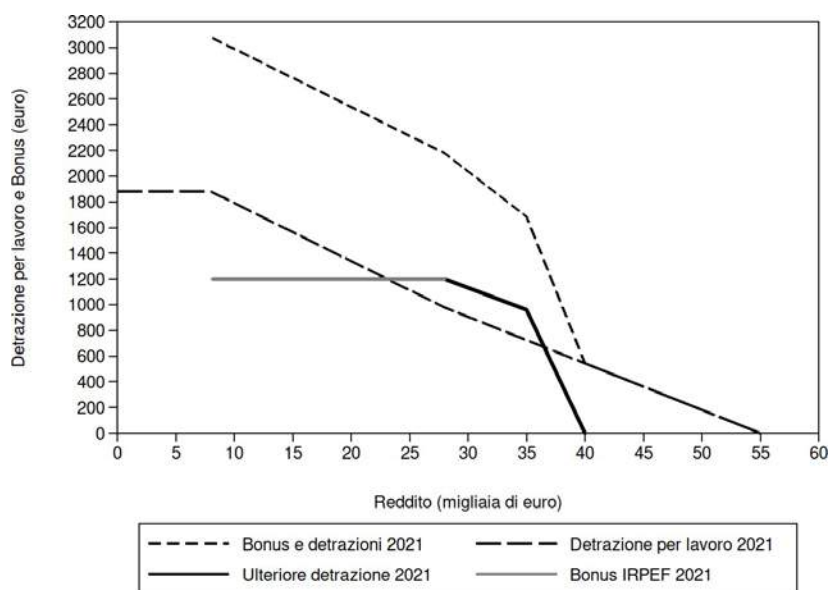
$$\chi = \begin{cases} 0 & \text{se } x_d \leq m_1 & \& \lambda \leq c_1^1 \\ \Delta & \text{se } m_1 < x_d \leq UL_2 & \& \lambda > c_1^1 \\ 0 & \text{se } x_d > UL_2 \end{cases} \quad (11)$$

dove Δ è pari a 1.200. Per redditi compresi tra UL_2 e w , invece, non è più erogato un trattamento integrativo, ma esso è sostituito da una ulteriore detrazione per redditi da lavoro dipendente c_U . In particolare,

$$c_U = \begin{cases} 0 & \text{se } x_d \leq UL_2 \\ \Theta + \Phi \frac{\alpha - x}{\alpha - UL_2} & \text{se } UL_2 < x_d \leq \alpha \\ \Theta \frac{w - x}{w - \alpha} & \text{se } \alpha < x_d \leq w \\ 0 & \text{se } x_d > w \end{cases} \quad (12)$$

dove $\Theta = 960$, $\Phi = 240$, $\Delta = \Theta + \Phi$ e $\alpha = 35.000$. La Figura 6 dà la visione grafica della detrazione per lavoro dipendente, l'ulteriore detrazione e il Bonus nel 2021. I contribuenti interessati calcolano il reddito netto z in base alla formula $x - \tau + \chi$; quelli per i quali $\tau < \chi$ ricevono invece un sussidio netto.

Figura 6 Le detrazioni e il Bonus per lavoro dipendente nel 2021



2.5. Alcuni esempi di calcolo

2.5.1. Lavoratore dipendente single

Si consideri un lavoratore dipendente single che ha lavorato per l'intero anno e che percepisce redditi provenienti solamente dal fattore lavoro (quindi $x = x_d$). Si ipotizzi che egli non possa beneficiare di deduzioni dal reddito complessivo (quindi la base imponibile è pari al reddito complessivo, ovvero $x = y$) o di detrazioni dall'imposta lorda per oneri (ovvero $c_3 = 0$). Con queste ipotesi, l'imposta netta di competenza si ottiene sottraendo dall'imposta lorda solamente la detrazione per lavoro (essendo single $c_2 = 0$). La Tabella 3 riporta il calcolo dell'imposta netta e del Bonus per alcuni livelli di reddito complessivo.

Tabella 3 Il calcolo $\tau - \chi$ per un dipendente single nel 2021¹

$x = y$	λ	c_1'	χ	c_u	$\tau - \chi$
5.000	1.150	1.880	0	0	0
8.000	1.840	1.880	0	0	0
10.000	2.300	1.790	1.200	0	-690
12.500	2.875	1.677	1.200	0	-2
15.000	3.450	1.564	1.200	0	686
17.500	4.125	1.452	1.200	0	1.473
20.000	4.800	1.339	1.200	0	2.261
25.000	6.150	1.113	1.200	0	3.837
30.000	7.720	906	0	1.131	5.683
35.000	9.620	724	0	960	7.936
40.000	11.520	543	0	0	10.977
50.000	15.320	181	0	0	15.139
60.000	19.270	0	0	0	19.270
80.000	27.570	0	0	0	27.570
100.000	36.170	0	0	0	36.170
150.000	57.670	0	0	0	57.670

2.5.2. Lavoratore dipendente con moglie e un figlio a carico

Si consideri ora un lavoratore dipendente con moglie e un figlio a carico di età maggiore di tre anni. La Tabella 4 riporta alcuni esempi di calcolo.

Tabella 4 Il calcolo di $\tau - \chi$ per un dipendente con moglie e un figlio a carico nel 2021

$x = y$	λ	c_1^I	c_2^S	c_2^H	χ	c_U	$\tau - \chi$
5.000	1.150	1.880	763	900	0	0	0
8.000	1.840	1.880	741	870	0	0	0
10.000	2.300	1.790	727	850	1.200	0	-1.200
12.500	2.875	1.677	708	825	1.200	0	-1.200
15.000	3.450	1.564	690	800	1.200	0	-804
17.500	4.125	1.452	690	775	1.200	0	8
20.000	4.800	1.339	690	750	1.200	0	821
25.000	6.150	1.113	690	700	1.200	0	2.447
30.000	7.720	906	710	650	0	1.131	4.323
35.000	9.620	724	720	600	0	960	6.616
40.000	11.520	543	690	550	0	0	9.737
50.000	15.320	181	518	450	0	0	14.171
60.000	19.270	0	345	350	0	0	18.575
80.000	27.570	0	0	150	0	0	27.420
100.000	36.170	0	0	0	0	0	36.170
150.000	57.670	0	0	0	0	0	57.670

3. La struttura dell'IRPEF in vigore nel 2022

3.1. La scala delle aliquote marginali legali erariali

La legge di bilancio per il 2022 ha modificato in modo sostanziale la struttura dell'IRPEF in vigore nel 2021. La prima modifica di rilievo riguarda l'ampiezza degli scaglioni e le aliquote marginali legali (Tabella 5). Vi è innanzitutto una riduzione degli scaglioni, che passano da 5 a 4: i primi due non subiscono mo-

difiche; il terzo si riduce di ampiezza, perché il limite superiore passa da 55 a 50 mila euro; è poi introdotto un unico scaglione sopra i 50 mila euro, a differenza dei due attuali (da 55 a 75 mila e oltre 75 mila). Per quanto riguarda le aliquote legali, la prima non subisce variazioni, la seconda si riduce dal 27% al 25% e la terza dal 38% al 35%; scompare la quarta aliquota e non si modifica quella massima, che rimane il 43%.

Rispetto al 2021, diminuisce pertanto la differenza tra la prima e la seconda aliquota legale, da quattro a due punti percentuali; rimane molto ampia la differenza tra la seconda e la terza aliquota, che passa da 11 a 10 punti percentuali; 8 punti la differenza tra la terza e la quarta aliquota. La modifica della scala delle aliquote legali deve però essere analizzata congiuntamente alla revisione della struttura delle detrazioni per lavoro e del Bonus.

Tabella 5 **Scaglioni ed aliquote marginali legali erariali nel 2022**

j	LL	UL	t (%)
1	0	15.000	23
2	15.000	28.000	25
3	28.000	50.000	35
4	oltre 50.000	–	43

3.2. Le detrazioni dall'imposta lorda

3.2.1. La detrazione per carichi di lavoro

Nel 2022 la normativa considera tre gruppi di detrazioni d'imposta: c_1 , c_2 e c_3 . L'ulteriore detrazione c_U per lavoro dipendente viene infatti riassorbita

nella struttura della detrazione ordinaria da lavoro dipendente c_1 . La detrazione effettiva per lavoro dipendente c_1^1 si determina come segue:

$$c_1^1 = \begin{cases} \Omega & \text{se } x_d \leq UL_1 \\ (\Omega + \eta) + (\Delta - \sigma) \frac{UL_2 - x_d}{UL_2 - UL_1} & \text{se } UL_1 < x_d \leq UL_2 \\ (\Omega + \eta) \frac{UL_3 - x_d}{UL_3 - UL_2} & \text{se } UL_2 < x_d \leq UL_3 \\ 0 & \text{se } x_d > UL_3 \end{cases} \quad (13)$$

dove $\eta = 30$, $\sigma = 10$, $(\Omega + \eta) = 1.910$, $(\Delta - \sigma) = 1.190$ e $(\Omega + \eta) + (\Delta - \sigma) = 3.100$. È poi prevista una maggiorazione di 65 euro solamente nella fascia di reddito compresa tra 25 e 35 mila, non riportata nell'Eq. (13) ma solamente nella Figura 7.

Il Bonus è confermato solamente fino a UL_1 :

$$\chi = \begin{cases} 0 & \text{se } x_d \leq m_1 & \& \lambda \leq c_1^1 \\ \Delta & \text{se } m_1 < x_d \leq UL_1 & \& \lambda > c_1^1 \\ 0 & \text{se } x_d > UL_1 \end{cases} \quad (14)$$

dove $\Omega + \chi = 3.080 \neq 3.100 = (\Omega + \eta) + (\Delta - \sigma)$. La Figura 7 riporta l'andamento di $c_1^1 + \chi$ nel 2022 e lo confronta con quanto in vigore nel 2021 (si ricordi l'andamento rappresentato nella Figura 6). Si noti che nel 2022 m_1 è rimasto invariato a quota 8.145 euro.

La detrazione per i pensionati c_1^2 si calcola nel modo seguente:

$$c_1^2 = \begin{cases} \Omega + \phi & \text{se } x_d \leq A' \\ (\Omega + \phi - a'_2) + a'_2 \frac{UL_2 - x_d}{UL_2 - A'} & \text{se } A' < x_d \leq UL_2 \\ (\Omega + \phi - a'_2) \frac{UL_3 - x_d}{UL_3 - UL_2} & \text{se } UL_2 < x_d \leq UL_3 \\ 0 & \text{se } x_d > UL_3 \end{cases} \quad (15)$$

dove $\phi = 75$, $\Omega + \phi = 1.955$, $A' = 8.500$, $a'_2 = 1.255$ (Figura 8). È poi prevista una maggiorazione di 50 euro solamente nella fascia di reddito compresa tra 25 e 29 mila, non riportata nell'Eq. (15) ma solamente nella Figura 8.

Infine, la detrazione per lavoro autonomo c_1^3 , se il contribuente non opta per la cosiddetta “*flat tax*” sugli autonomi, è la seguente:⁹

$$c_1^3 = \begin{cases} t_1 m'_3 & \text{se } x_d \leq m'_3 \\ (t_1 m'_3 - a_3) + a_3 \frac{UL_2 - x_d}{UL_1 - m'_3} & \text{se } m'_3 < x_d \leq UL_2 \\ (t_1 m'_3 - a_3) \frac{UL_3 - x_d}{UL_3 - UL_2} & \text{se } UL_2 < x_d \leq UL_3 \\ 0 & \text{se } x_d > UL_3 \end{cases} \quad (16)$$

dove $m'_3 = 5.500$, $t_1 m'_3 = 1.265$, $a_3 = 765$. È poi prevista una maggiorazione di 50 euro solamente nella fascia di reddito compresa tra 11 e 17 mila, non riportata nell'Eq. (16) ma solamente nella Figura 9. La Figura 10 mostra invece l'andamento delle tre detrazioni per lavoro nel 2022.

⁹ Si considera x , e conseguentemente anche x_d , già al netto dei contributi sociali.

Figura 7 Il Bonus e la detrazione effettiva per lavoro dipendente nel 2021 e nel 2022

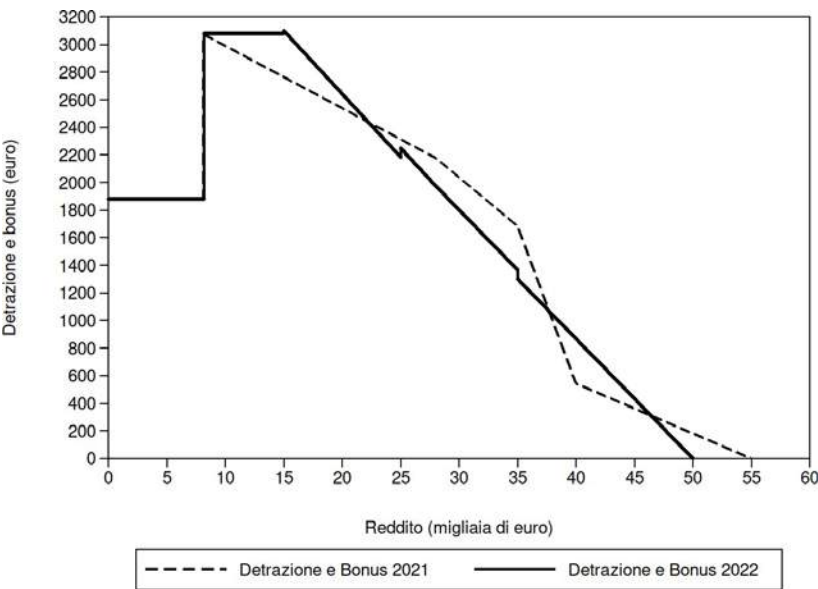


Figura 8 La detrazione effettiva per pensione nel 2021 e nel 2022

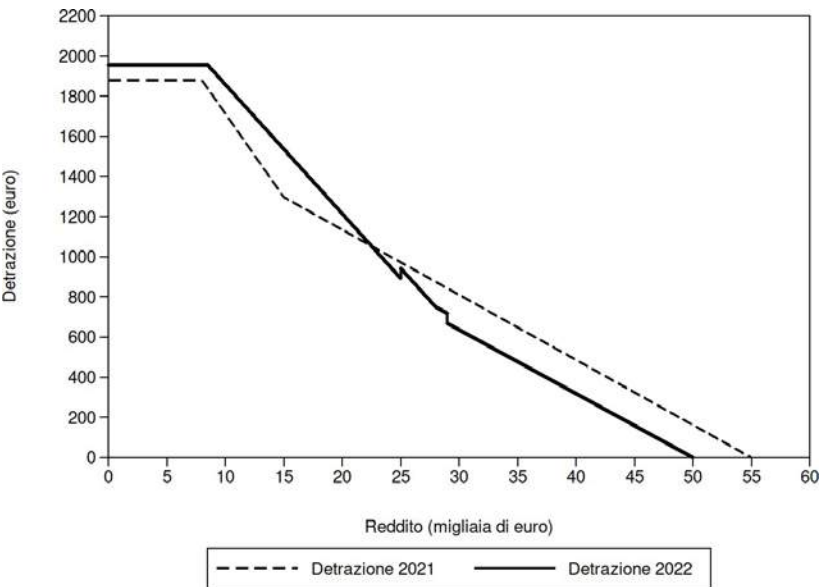


Figura 9 La detrazione effettiva per lavoro autonomo nel 2021 e nel 2022

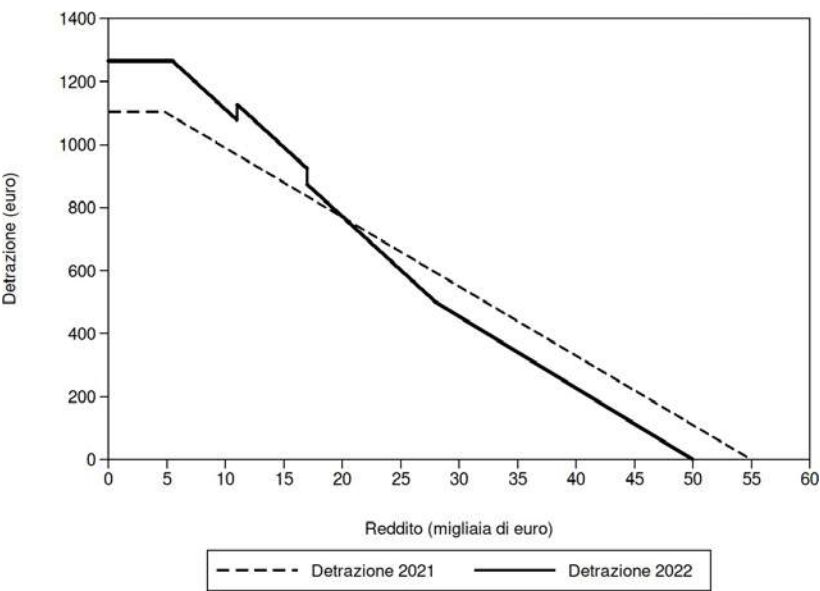
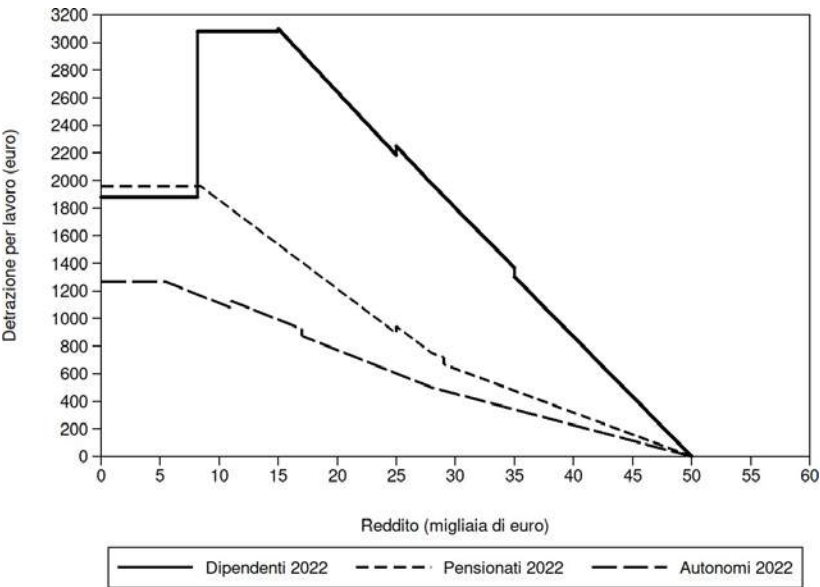


Figura 10 Le detrazioni effettive (e il Bonus) per lavoro nel 2022



3.2.2. La detrazione per carichi di famiglia

Nel periodo di imposta 2022 non sono più applicate le detrazioni per figli a carico per tutti i figli di età inferiore a 21 anni, in quanto il Legislatore ha scelto di integrare questo elemento di personalizzazione dell'imposta col nuovo assegno unico per i figli (AUF) che sostituisce le attuali detrazioni per figli a carico e i preesistenti assegni al nucleo familiare (ANF). Si rinvia al Paragrafo 7 per la descrizione di ANF e AUF.

Per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni rimane pertanto in vigore l'Eq. (8), dove però f considera solamente i figli di età pari o superiore a 21 anni. Nel 2022, quindi, la detrazione complessiva per familiari a carico, ovvero la nuova versione dell'Eq. (7), diviene

$$c'_2 = c_2^S + c_2^O. \quad (17)$$

3.2.3. Le detrazioni per oneri

Tra il periodo d'imposta 2021 e 2022 non vi sono modifiche di rilievo per quanto riguarda le detrazioni per oneri; si rinvia pertanto all'articolo di Pellegrino e Panteghini (2020) per una trattazione più generale sull'argomento. Gli oneri detraibili ai fini IRPEF rappresentano solo una parte delle spese fiscali complessive in vigore nel nostro ordinamento (Ministero dell'Economia e delle Finanze – Commissione per le spese fiscali, 2021) e vanno lette anche in considerazione delle diverse finalità che tali agevolazioni perseguono; si rinvia a Ceriani et al. (2021) per un commento particolareggiato di tutte le agevolazioni fiscali attualmente in vigore. Per quanto riguarda il periodo d'imposta 2022, spicca solamente il rinnovo, perché la misura doveva rimanere in vigore solamente un anno, del cosiddetto superbonus del 110% (Pisauro, 2021; Larcinese et al., 2021).

3.3. Alcuni esempi di calcolo

3.3.1. Lavoratore dipendente single

Si consideri, come nel Paragrafo 2.5, un lavoratore dipendente single che non può beneficiare di deduzioni dal reddito complessivo o di detrazioni dall'imposta lorda per oneri e che, inoltre, abbia redditi provenienti solamente dal fattore lavoro. La Tabella 6 riporta il calcolo dell'imposta netta e del Bonus per gli stessi livelli di reddito usati nelle Tabelle 3 e 4.

Tabella 6 Il calcolo $\tau - \chi$ per un dipendente single nel 2022

$x = y$	λ	c'_1	χ	c_u	$\tau - \chi$
5.000	1.150	1.880	0	0	0
8.000	1.840	1.880	0	0	0
10.000	2.300	1.880	1.200	0	-780
12.500	2.875	1.880	1.200	0	-205
15.000	3.450	1.880	1.200	0	370
17.500	4.075	2.871	0	0	1.204
20.000	4.700	2.642	0	0	2.058
25.000	5.950	2.185	0	0	3.765
30.000	7.400	1.801	0	0	5.599
35.000	9.150	1.367	0	0	7.783
40.000	10.900	868	0	0	10.032
50.000	14.400	0	0	0	14.400
60.000	18.700	0	0	0	18.700
80.000	27.300	0	0	0	27.300
100.000	35.900	0	0	0	35.900
150.000	57.400	0	0	0	57.400

3.2.2. Lavoratore dipendente con moglie e un figlio a carico

Si consideri ora un lavoratore dipendente con moglie e un figlio a carico di età maggiore di tre anni. La Tabella 7 riporta i conti.

4. Le aliquote marginali effettive nel 2021 e nel 2022 per i contribuenti single

L'aspetto più evidente e interessante della riforma è la razionalizzazione delle aliquote marginali effettive. La Figura 11 confronta il loro andamento nel 2021 e nel 2022 per un dipendente single.¹⁰ Si osserva: una aliquota 0 fino alla “*no tax area*” (8.145 euro); 23%, anziché il 27,5% del 2021, nella fascia 8.145-15.000; 34,1%, contro il 31,5% del 2021 nella fascia 15-28 mila euro; 43,7 contro il 45% del 2021, il 61% e il 41,6% nella fascia 28-50 mila euro; 43% sopra i 50 mila euro. Sicuramente la riforma mantiene e rafforza una aliquota marginale

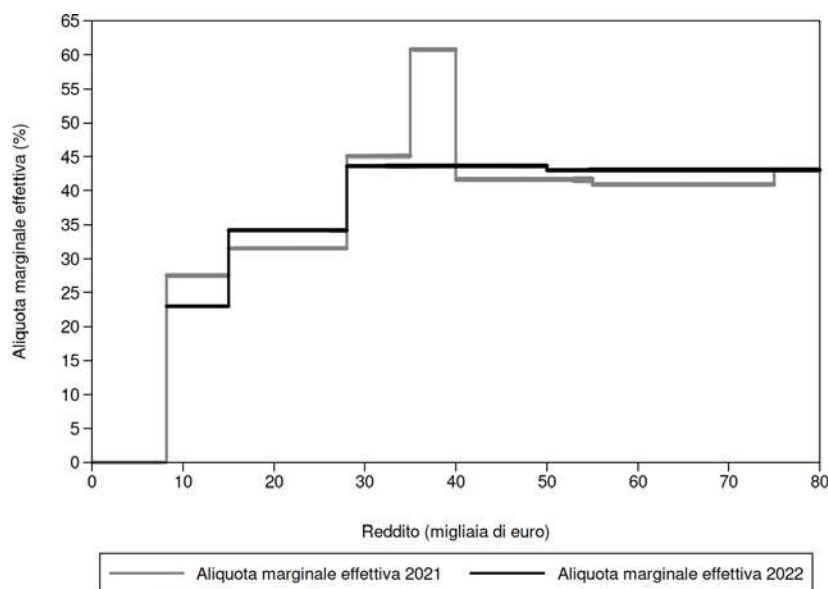
¹⁰ Si ricorda che l'aliquota marginale effettiva è pari rapporto tra la variazione del debito di imposta e la variazione del reddito ante imposta. Al fine di determinare le aliquote marginali effettive le figure proposte in questo saggio sono costruite ipotizzando un incremento di reddito pari ad un euro. Chiaramente, ai livelli di reddito ante imposta per i quali la detrazione effettiva presenta punti di discontinuità, le aliquote effettive sono “fuori linea”. Si consideri un lavoratore dipendente single con $x = y = 25.100$; in questo caso $\tau = 3.734,54$. Se x aumenta di un euro, $\tau = 3.734,88$, da cui segue che l'aliquota marginale effettiva è pari al 34%, come riportato nella Figura 11. Si consideri ora un reddito pari a 25 mila euro e una variazione di un euro; con $x = y = 25.000$, $\tau = 3.765,38$; con $x = y = 25.001$, $\tau = 3.700,73$; segue che l'aliquota marginale effettiva è pari a -6.465%. L'effetto è scomponibile in due parti: l'imposta lorda aumenta di 25 centesimi di euro, mentre la detrazione da lavoro aumenta di 64,90 euro (si consideri l'Eq. (13) e si ricordi che tra 25 e 35 mila euro è prevista una maggiorazione della detrazione di 65 euro). Questi valori “fuori linea” non sono riportati nelle Figure 11, 12, 13, 23 e 24. In questi casi specifici (lo stesso avviene se la variazione di reddito utilizzata in parte è soggetta ad una aliquota legale, in parte ad un'altra), il valore della aliquota marginale effettiva dipende dalla variazione di reddito considerata. Si ipotizzi un reddito di 25 mila euro e una variazione di 50 euro per un dipendente single; in questa circostanza l'aliquota marginale effettiva è pari a -95,85%. Se si considera invece un incremento di 200 euro, l'aliquota marginale effettiva è pari al 3,31%, positiva in questo caso perché la variazione dell'imposta lorda, pari a 50 euro, è maggiore della variazione della detrazione per lavoro, e quindi l'imposta netta τ aumenta.

effettiva molto alta già a partire da redditi non particolarmente elevati (28 mila euro). Simili andamenti si registrano per pensionati e autonomi non soggetti alla “*flat tax*”, come illustrato nelle Figure 12 e 13.

Tabella 7 Il calcolo di $\tau - \chi$ per un dipendente con moglie e un figlio a carico nel 2022

$x = y$	λ	c_1^I	c_2^S	c_2^H	χ	c_U	$\tau - \chi$
5.000	1.150	1.880	763	0	0	0	0
8.000	1.840	1.880	741	0	0	0	0
10.000	2.300	1.880	727	0	1.200	0	-1.200
12.500	2.875	1.880	708	0	1.200	0	-913
15.000	3.450	1.880	690	0	1.200	0	-320
17.500	4.075	2.871	690	0	0	0	514
20.000	4.700	2.642	690	0	0	0	1.368
25.000	5.950	2.185	690	0	0	0	3.075
30.000	7.400	1.801	710	0	0	0	4.889
35.000	9.150	1.367	720	0	0	0	7.063
40.000	10.900	868	690	0	0	0	9.342
50.000	14.400	0	518	0	0	0	13.883
60.000	18.700	0	345	0	0	0	18.355
80.000	27.300	0	0	0	0	0	27.300
100.000	35.900	0	0	0	0	0	35.900
150.000	57.400	0	0	0	0	0	57.400

Figura 11 Le aliquote marginali effettive per un lavoratore dipendente single



In origine, la manovra sull'IRPEF doveva essere più generosa, 8 miliardi di euro (Bordignon, 2021); questo avrebbe consentito una aliquota legale ancora più bassa sul terzo scaglione, il 34% anziché il 35%, che a sua volta avrebbe reso l'andamento delle aliquote marginali effettive ancora più "pulito". Inoltre, la versione proposta dal Governo all'inizio di dicembre prevedeva benefici molto bassi (in una piccola fascia di reddito appena negativi) (Giannini e Pellegrino, 2021b); il Legislatore ha, per questo motivo, introdotto un incremento della detrazione per lavoro di 65 euro per i dipendenti e 50 euro per gli autonomi e i pensionati in alcune fasce di reddito (si veda il commento alle Eq. (13), (15) e (16)) proprio al fine di aumentare i benefici dovuti alla riforma in quelle fasce di reddito. Deve essere osservato che questi correttivi "ex post" hanno modificato in modo improprio la coerenza interna della struttura delle detrazioni per lavoro rispetto al disegno originario presentato dal Governo.

Figura 12 Le aliquote marginali effettive per un pensionato single

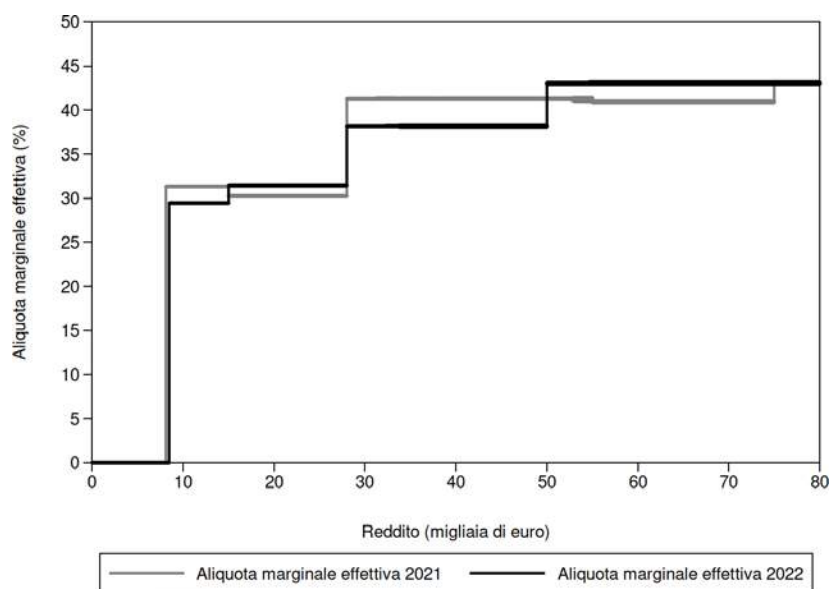
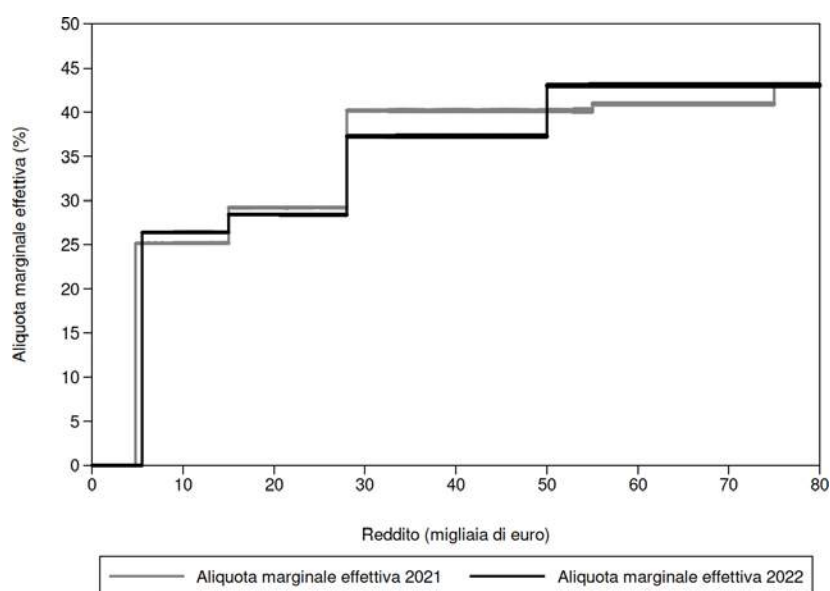


Figura 13 Le aliquote marginali effettive per un lavoratore autonomo single

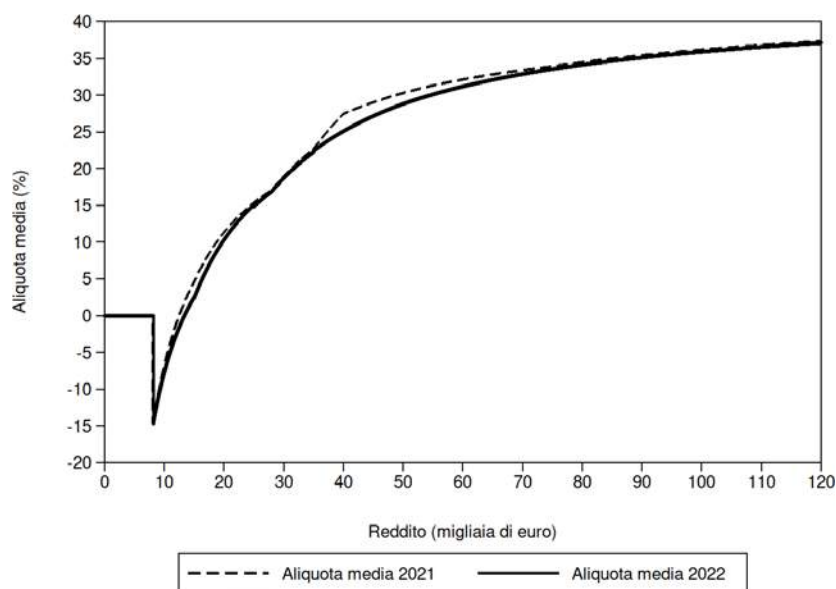


Inoltre, poiché un forte limite “politico” è stato quello di garantire una riforma senza perdenti, si è scelto, in questa prima fase, di non riassorbire completamente nella detrazione da lavoro dipendente il Bonus, ma di mantenerlo solo fino a 15 mila euro; a partire da questa soglia, invece, è prevista una sola detrazione, come precedentemente argomentato.

5. Le aliquote medie nel 2021 e nel 2022 per i contribuenti single

L'andamento dell'incidenza media per i dipendenti single è evidenziato nella Figura 14, mentre le Figure 15 e 16 riportano quelle per i pensionati e gli autonomi non soggetti alla “flat tax”. La linea di tendenza è un abbassamento generale dell'incidenza media, che chiaramente rispecchia l'andamento dei benefici monetari descritti nel Paragrafo 6.

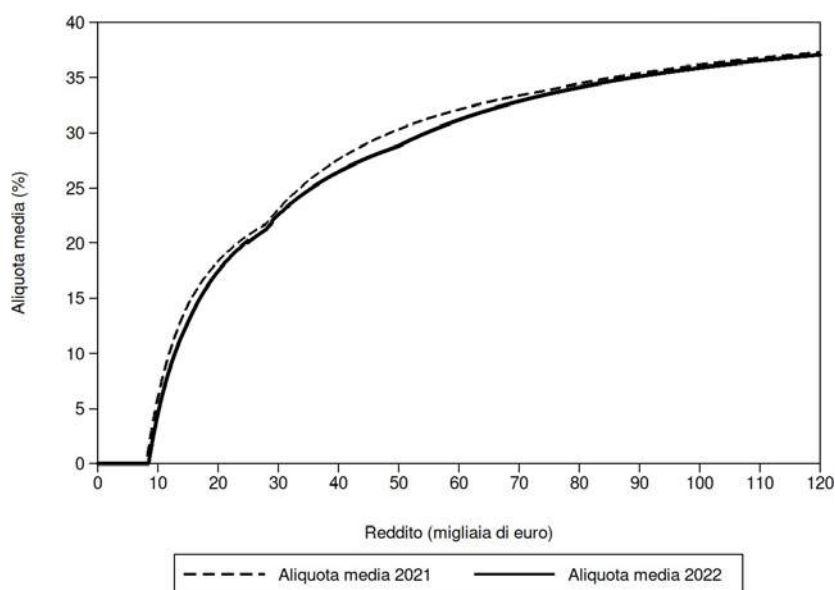
Figura 14 Le aliquote medie per un lavoratore dipendente single



6. I guadagni nominali per i contribuenti single

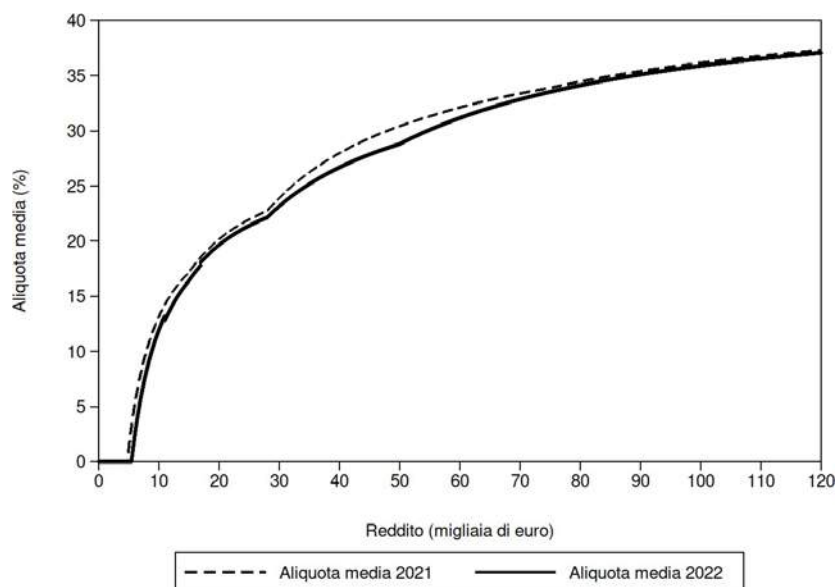
Considerando le tre tipologie di contribuenti single, la Figura 17 illustra l'andamento dei guadagni.¹¹ Per avere una idea quantitativa di come si generano i benefici tra i due periodi di imposta, si osservi che, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti single, essi sono pari alle differenze tra i valori di $\tau - \chi$ riportati nelle Tabelle 3 e 6; un discorso analogo vale per i pensionati e i lavoratori autonomi non soggetti alla “flat tax”. Similmente, le differenze tra i valori di $\tau - \chi$, non discusse in questo paragrafo, ma indicate nelle Tabelle 4 e 7, rappresentano i guadagni monetari per una famiglia di tre componenti in cui il marito è un lavoratore dipendente con moglie e figlio a carico.

Figura 15 Le aliquote medie per un pensionato single



11 Si rinvia a Ufficio Parlamentare di Bilancio (2021a) per una analisi molto articolata della riforma.

Figura 16 Le aliquote medie per un lavoratore autonomo single

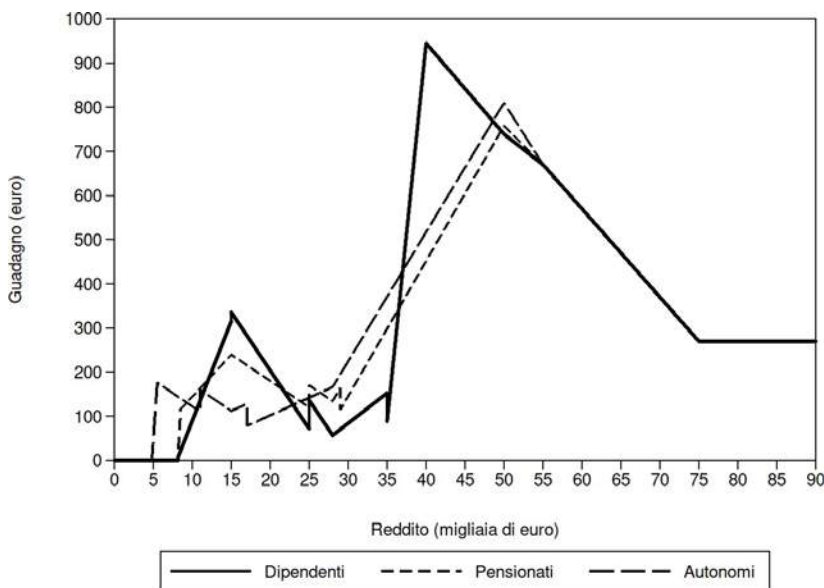


Guardando la Figura 17, si osserva che i benefici individuali sono concentrati sopra i 35 mila euro di reddito complessivo, dove ci sono solamente il 13,5% dei contribuenti, che beneficiano per circa il 40% dei 7 miliardi; molto più bassi, in termini assoluti, sono i guadagni individuali nella fascia 5-28 mila euro, dove si trova circa il 60% dei contribuenti, che beneficiano per il rimanente 60% della riduzione complessiva di gettito. Sopra i 75 mila euro il beneficio è costante e pari a 270 euro indistintamente per tutti i contribuenti, poiché non è stata modificata l'aliquota marginale massima, e il ritocco al ribasso delle aliquote precedenti non può che generare benefici anche per i contribuenti con reddito più elevato.

Si è data in questa fase più rilevanza all'efficienza rispetto all'equità; deve essere però considerato che molti contribuenti nella parte iniziale della distribuzione dei redditi hanno beneficiato delle riforme avvenute nell'ultimo decennio (Baldini et al., 2021a). Tuttavia, anche così la riforma riesce ad appianare, in

linea con quanto previsto nel disegno di legge delega sulla riforma fiscale (Pellegrino, 2021a; Baldini et al., 2021b; Giannini and Pellegrino, 2021a; Pellegrino, 2021b), quei salti eccessivi delle aliquote marginali effettive che possono esercitare effetti di disincentivo particolarmente negativi sul mercato del lavoro.

Figura 17 Il guadagno nominale per l'IRPEF tra il 2021 e il 2022



7. La “flat tax” degli autonomi

Attualmente, molti lavoratori autonomi non sono soggetti all'IRPEF, ma assolvono il loro debito d'imposta pagando una imposta sostitutiva, nota come “flat tax” sugli autonomi. In particolare, possono beneficiare di questo regime forfettario le persone fisiche titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo che nel corso del periodo di imposta precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi pari o inferiori a 65 mila euro e hanno sostenuto costi per

retribuzioni ai dipendenti per un importo pari o inferiore a 20 mila euro.

Nonostante non sia una misura prevista dalla legge di bilancio per il 2022, il regime forfettario degli autonomi costituisce un profilo di criticità per l'attuale struttura dell'IRPEF, in particolare per i suoi effetti sull'equità orizzontale. L'attesa riforma fiscale, che inizierà il suo percorso dopo l'approvazione del disegno di legge delega sul tema, attualmente in discussione in Parlamento, sperabilmente apporterà modifiche di rilievo per quanto riguarda l'imposizione dei lavoratori autonomi. Al fine di comprendere il diverso trattamento fiscale per i contribuenti interessati e valutare il netto divario tra regime ordinario e regime agevolato, in questo paragrafo si presenta il confronto con la normativa IRPEF ordinaria in vigore dal 2022.

In particolare, per i contribuenti interessati al regime forfettario, i ricavi R sono effettivi, mentre il reddito $x = R - C$, dove C rappresenta i costi stimati, è determinato applicando un coefficiente di redditività φ ai ricavi R , differenziato per tipologia di attività. Ad esempio, per i commercianti $\varphi = 0,40$ mentre per i professionisti $\varphi = 0,78$. Segue che $x = R - C = \varphi R$, dove $C = (1 - \varphi)R$.

Sottratti i costi stimati C dai ricavi effettivi R , questi contribuenti possono dedurre anche i contributi previdenziali ed assistenziali Q . Alla base imponibile $y = R - C - Q$ è quindi applicata una aliquota del 15% (5% per i primi 5 anni di attività). L'imposta così calcolata è sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF e dell'IRAP. Applicando questo regime, il contribuente non può però detrarre le detrazioni per oneri e quelle per familiari a carico.

Si consideri un professionista, che può applicare il regime sostitutivo, con ricavi R pari a 40 mila euro. I costi C sono forfettariamente pari al 22% dei ricavi R , ovvero 8.800 euro. La differenza tra ricavi e costi $R - C = x = \varphi R$ è pari a 31.200 euro. Da x il contribuente può dedurre i contributi Q al fine di determinare la base imponibile y . Si ipotizzi, per semplicità, che vi sia una sola aliquota

contributiva, pari al 25%, applicata alla differenza tra ricavi e costi. I contributi Q per questo contribuente sono dunque pari a 7.800 euro. La base imponibile su cui calcolare l'imposta sostitutiva è pertanto pari a $y = R - C - Q = 23.400$ euro, mentre la "flat tax" FT è pari al 15% di questo valore, ovvero 3.510 euro.

Si noti che non è detto che la "flat tax" sia sempre e comunque conveniente. La Tabella 8 evidenzia i conti per un professionista, esplicitandoli per gli stessi valori di y considerati nei Paragrafi 2 e 3 con riferimento ai lavoratori dipendenti; la Figura 18, invece, riporta il grafico puntuale dei valori di "flat tax" e di IRPEF.

Tabella 8 Il calcolo di FT e τ per un lavoratore autonomo single nel 2022

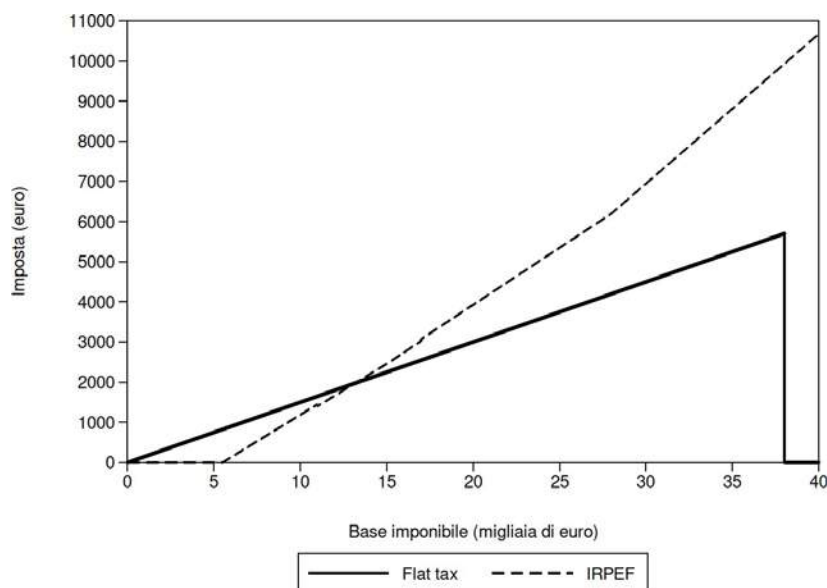
R	C	$x = R - C$	Q	y	FT	τ	$FT o \tau$
8.547	1.880	6.667	1.667	5.000	750	0	0
13.675	3.009	10.667	2.667	8.000	1.200	660	660
17.094	3.761	13.333	3.333	10.000	1.500	1.188	1.188
21.368	4.701	16.667	4.167	12.500	1.875	1.798	1.798
25.641	5.641	20.000	5.000	15.000	2.250	2.458	2.250
29.915	6.581	23.333	5.833	17.500	2.625	3.218	2.625
34.188	7.521	26.667	6.667	20.000	3.000	3.928	3.000
42.735	9.402	33.333	8.333	25.000	3.750	5.348	3.750
51.282	11.282	40.000	10.000	30.000	4.500	6.945	4.500
59.829	13.162	46.667	11.667	35.000	5.250	8.809	5.250
68.376	15.043	53.333	13.333	40.000	0	10.673	10.673
85.470	18.803	66.667	16.667	50.000	0	14.400	14.400
102.564	22.564	80.000	20.000	60.000	0	18.700	18.700
136.752	30.085	106.667	26.667	80.000	0	27.300	27.300
170.940	37.607	133.333	33.333	100.000	0	35.900	35.900
256.410	56.410	200.000	50.000	150.000	0	57.400	57.400

Come si osserva, fino a $y = 13.175$, corrispondente, con i parametri prima ipotizzati, a $R = 22.521$, è più conveniente il regime ordinario IRPEF. Per valori

più alti è invece più conveniente il regime sostitutivo; questo può avvenire solo fino a $y = 38.025$, corrispondente a $R = 65.000$, perché poi il regime sostitutivo non può più essere applicato e deve, di conseguenza, essere obbligatoriamente applicato il regime ordinario IRPEF. Si consideri un professionista con $y = 38.026$: l'imposta dovuta è pari a 9.937 euro, mentre sarebbe solo 5.704 euro con una base imponibile di un euro inferiore.

Questi calcoli di convenienza fiscale determinano conseguenze di un certo rilievo con riferimento sia all'ammontare di ricavi che un contribuente evasore trova economicamente conveniente occultare, sia alla volontà di espandere l'impresa oltre un certo livello dimensionale. Non solo: variazioni improvvise del debito di imposta determinano conseguenze deleterie sull'indice di riordino, così come peraltro è avvenuto applicando il Bonus per i dipendenti nel periodo 2014-2021 (Morini e Pellegrino, 2018; Pellegrino et al., 2019).

Figura 18 L'IRPEF e la *flat tax* per un professionista

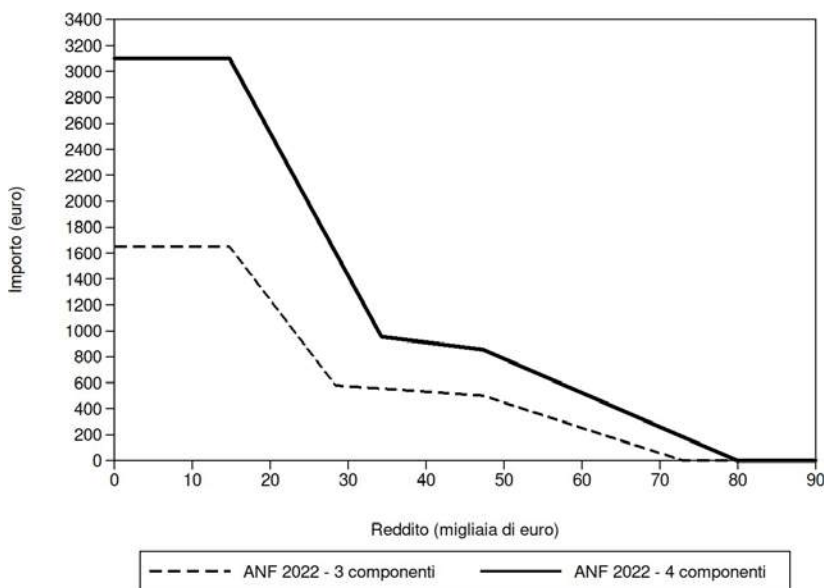


8. Il sostegno alla famiglia

8.1. Gli ANF nel 2022

Gli ANF sono stati introdotti nel nostro ordinamento nel 1988. L'ultima revisione, in vigore dal 1 luglio 2021, determina trasferimenti monetari, riservati alle famiglie il cui reddito complessivo è costituito per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente, il cui andamento è illustrato nella Figura 19 con riferimento ad una famiglia composta da due coniugi e uno e due figli.

Figura 19 L'ANF nel 2022 per una famiglia di 3 e 4 componenti



L'importo iniziale, inizialmente costante fino a circa 15 mila euro, è pari a 1.650 euro per le famiglie di tre componenti e a 3.100 per quelle di quattro. Il beneficio presenta poi un andamento decrescente a tratti rispetto al reddito fa-

miliare, che si azzera a circa 73 mila euro per le famiglie di tre componenti e a 80 mila per quelle di quattro componenti. Particolarmente evidente è l'inclinazione dell'ANF tra 15 e 30 mila euro di reddito, che rende problematico il controllo del numero e del livello delle aliquote marginali effettive considerando congiuntamente anche l'IRPEF.

8.2. L'AUF dal 2022

8.2.1. Aspetti istituzionali

A partire da marzo 2022, quindi in corso d'anno, con tutte le problematiche applicative che ne conseguono,¹² entra in vigore l'assegno unico per i figli (AUF), esteso anche ai lavoratori autonomi e ai contribuenti incapienti in sede IRPEF (al netto dei benefici concessi dal reddito di cittadinanza), decisamente più generoso degli ANF (Figari e Fiorio, 2021).

La Tabella 9 riporta gli importi potenziali per il 2022: è infatti previsto che questi valori, oltre alle soglie di ISEE che determinano la loro decrescenza, vengano adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita. L'assegno è pari a 2.100 euro annui per ciascun figlio a carico minorenni e 1.020 euro per ciascun figlio maggiorenne fino a 21 anni (nel caso in cui siano studenti, disoccupati oppure occupati ma con un reddito annuo pari o inferiore a 8 mila euro). Sono poi previste maggiorazioni in due casi: una maggiorazione, per ogni figlio, a partire dal terzo, di importo annuo pari a 1.020 euro; una maggiorazione di 360 euro, per ogni figlio, nel caso in cui entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti. Sono poi previste maggiorazioni in caso di figli diversamente abili e

12 Nei primi due mesi del 2022 saranno ancora in vigore le detrazioni per i figli in sede IRPEF e gli ANF.

nel caso in cui la madre abbia una età pari o inferiore a 21 anni, qui non discusse. È inoltre previsto un meccanismo compensativo con il reddito di cittadinanza: l'AUF è ridotto di un ammontare pari alla componente del reddito di cittadinanza imputabile ai figli minori.

Tabella 9 Gli importi potenziali dell'AUF per ciascun figlio (euro)

Periodo	Figlio minore	Figlio con età tra 18 e 21 anni	Maggiorazione per ogni figlio dal terzo figlio	Maggiorazione per ogni figlio se entrambi genitori lavoratori dipendenti
Mese	175	85	85	30
Anno	2.100	1.020	1.020	360

Si indichi con β_1 il numero di figli minori e con β_2 il numero di figli di età compresa tra 18 e 21 anni. Inoltre, si indichi con AUF_1^{POT} l'importo potenziale previsto per ciascun figlio minore, con AUF_2^{POT} l'importo potenziale previsto per ciascun figlio maggiorenne fino a 21 anni di età, con AUF_3^{POT} l'importo potenziale previsto per ogni figlio, a partire dal terzo, qualora i figli siano almeno tre, e con AUF_4^{POT} l'importo potenziale previsto nel caso in cui entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti.

Gli importi effettivi sono pari ad una quota Υ_l dell'importo potenziale, con $l = (1, 2, 3, 4)$, la cui decrescenza è differenziata per ciascuna delle quattro tipologie. L'importo minimo non è sempre zero, come riportato nella Tabella 10.

Tabella 10 Gli importi minimi dell'AUF per ciascun figlio (euro)

Periodo	Figlio minore	Figlio con età tra 18 e 21 anni	Maggiorazione per ogni figlio dal terzo figlio	Maggiorazione per ogni figlio se entrambi genitori lavoratori dipendenti
Mese	50	25	15	0
Anno	600	300	180	0

In generale,

$$\Upsilon_t = \begin{cases} 1 & \text{se } ISEE \leq UL_1^{AUF} \\ \left(\frac{ISEE - UL_1^{AUF}}{UL_2^{AUF} - UL_1^{AUF}} \right) \left(\frac{AUF_t^{MIN}}{AUF_t^{POT}} - 1 \right) + 1 & \text{se } UL_1^{AUF} < ISEE \leq UL_2^{AUF} \\ 0 & \text{se } ISEE > UL_2^{AUF} \end{cases} \quad (18)$$

e quindi

$$AUF_t^{EFF} = \Upsilon_t AUF_t^{POT} \quad (19)$$

con $AUF_1^{AUF} = 15.000$ e $AUF_2^{AUF} = 40.000$. L'importo effettivo totale AUF_{TOT}^{EFF} è dunque pari a:

$$AUF_{TOT}^{EFF} = \beta_1 AUF_1^{EFF} + \beta_2 AUF_2^{EFF} + \beta_3 AUF_3^{EFF} + \beta_4 AUF_4 \quad (20)$$

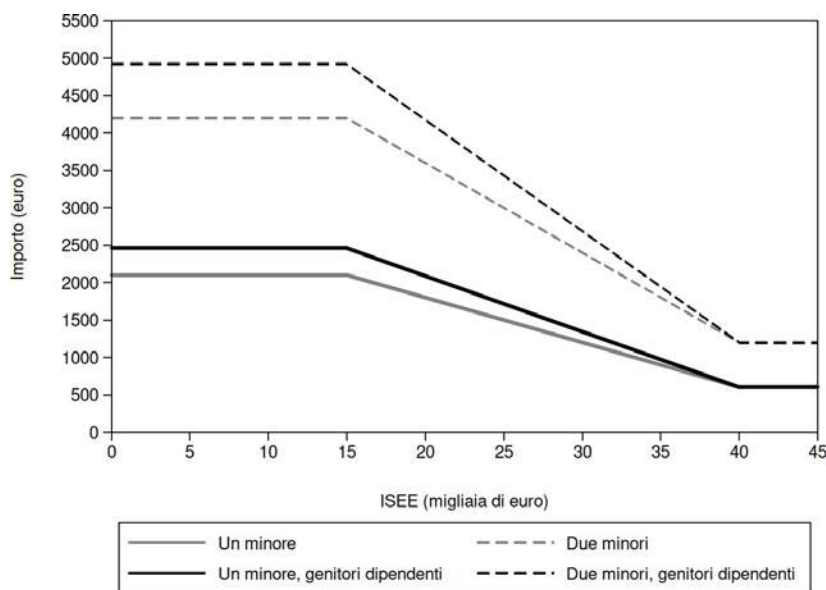
con

$$\beta_3 = \begin{cases} (\beta_1 + \beta_2) - 2 & \text{se } (\beta_1 + \beta_2) > 2 \\ 0 & \text{se } (\beta_1 + \beta_2) \leq 2 \end{cases} \quad (21)$$

$$\beta_4 = \begin{cases} 1 & \text{se due genitori dipendenti} \\ 0 & \text{se al più un genitore dipendente.} \end{cases} \quad (22)$$

Seguendo quanto descritto nelle Tabelle 9 e 10 e nelle Eq. (18)-(22), la Figura 20 riporta l'andamento dell'assegno per quattro tipologie familiari: due genitori di cui al più uno è lavoratore dipendente con uno e due figli minori; due genitori entrambi lavoratori dipendenti con uno e due figli minori.

Figura 20 L'AUF nel 2022 rispetto all'ISEE per diverse tipologie familiari



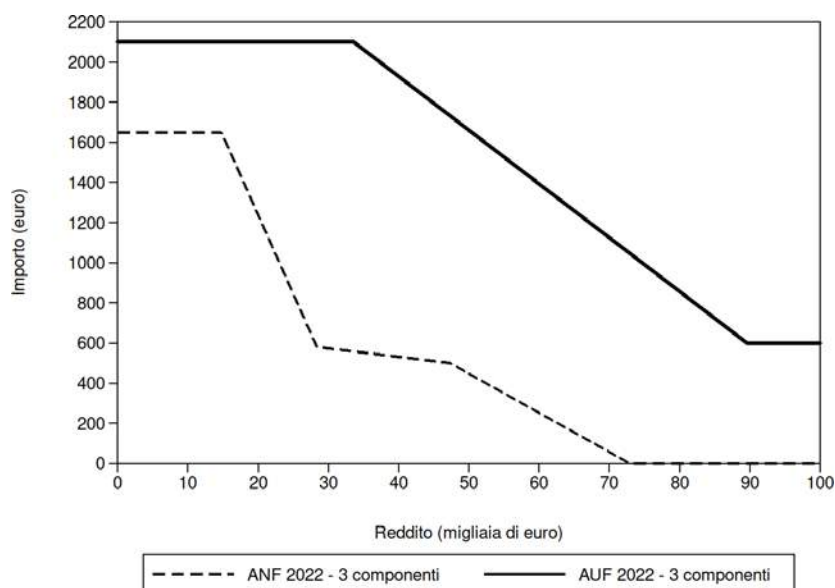
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, gli importi dell'*AUF* sono decisamente più generosi rispetto agli attuali *ANF*, mentre per quanto riguarda i lavoratori autonomi il beneficio è pari all'importo dell'*AUF*, dato il superamento del carattere categoriale di questa misura di sostegno alle famiglie con figli e l'affermazione del carattere universale dell'*AUF*.

Per valutare quanto occorre poter confrontare i due diversi trasferimenti monetari, *ANF* e *AUF*. Come ricordato, l'*ANF* fa riferimento al reddito monetario della famiglia, mentre l'*AUF* fa riferimento all'ISEE. In estrema sintesi, l'ISEE è l'importo del reddito monetario della famiglia maggiorato del 20% del valore del patrimonio diviso la scala di equivalenza.¹³ Si consideri, a titolo di esempio, una

13 La scala di equivalenza ai fine ISEE è la seguente: 1 per famiglie composte da un solo componente; 1,57 per famiglie composte da due componenti; 2,04 per famiglie composte da tre componenti; 2,46 per famiglie composte da quattro componenti; 2,85 per famiglie composte da cinque componenti. Per ogni ulteriore componente del nucleo familiare oltre il quinto il valore della scala di equivalenza deve essere maggiorato di un importo pari a 0,35. Sono poi previste maggiorazioni specifiche: 0,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti tre figli; 0,35 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti quattro figli; 0,5 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti cinque figli;

famiglia di tre componenti: un coniuge lavoratore dipendente; l'altro coniuge a carico; un figlio minore. Si ipotizzi inoltre che la famiglia sia caratterizzata da assenza di valori patrimoniali (o con valori del patrimonio inferiori alle deduzioni previste per il calcolo dell'ISEE). In questo caso specifico, la scala di equivalenza è pari a 2,24. Moltiplicando questo parametro per il valore dell'ISEE si ottiene il corrispondente reddito monetario. La Figura 21 mostra l'andamento dell'*ANF* e dell'*AUF* nel 2022, dove sull'asse delle ascisse è riportato il valore del reddito familiare, per una famiglia di tre componenti.

Figura 21 L'*ANF* e l'*AUF* nel 2022 per una famiglia di 3 componenti



Focalizzando l'attenzione sui lavoratori dipendenti, anche se l'*AUF* è più generoso rispetto all'*ANF*, nel 2022 sono in gioco due effetti, entrambi importanti per valutare la distribuzione dei benefici per le famiglie

0,2 per nuclei familiari con figli minorenni; 0,2 per nuclei familiari composti esclusivamente da un unico genitore non lavoratore e da figli minorenni; 0,3 per nuclei familiari con almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o il singolo genitore hanno svolto attività lavorativa per almeno sei mesi nell'anno; 0,5 per ogni componente con disabilità.

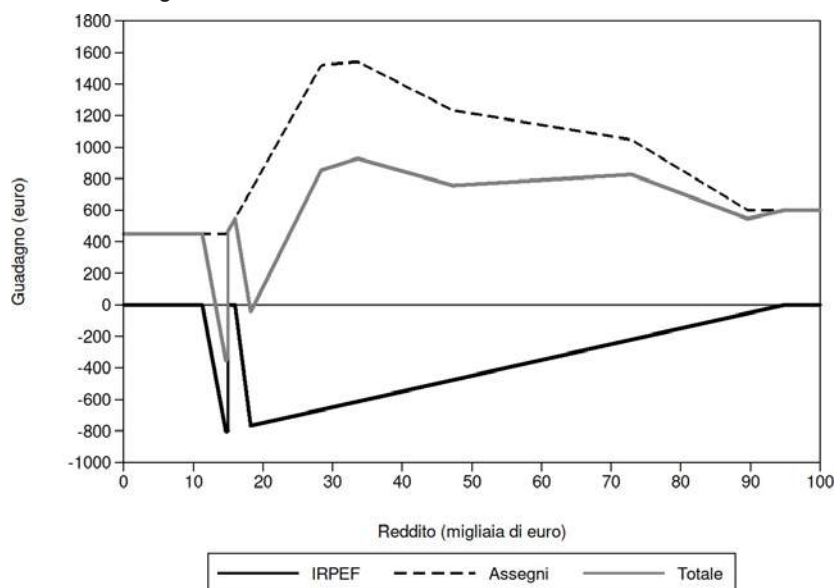
con figli: uno è imputabile al guadagno derivante dal passaggio dall'*ANF* all'*AUF* (ovvero la differenza tra le due linee della Figura 21), l'altro derivante dalla perdita dovuta all'eliminazione delle detrazioni per figli fino a 21 anni di età.¹⁴

La Figura 22 evidenzia questo aspetto, sempre con riferimento ad una famiglia di tre componenti, in cui vi è un coniuge a carico, un figlio minore a carico e l'altro coniuge è un lavoratore dipendente senza valori patrimoniali. Per costruire questa figura si è confrontata la normativa in vigore nel 2022 (IRPEF, Bonus e *AUF*) con quella che sarebbe stata la normativa in assenza dell'introduzione dell'*AUF* (ovvero Bonus e *ANF* in vigore nel 2022 e IRPEF prevista per il 2022 ma con l'applicazione delle detrazioni per i figli).

La linea nera continua evidenzia la perdita, in sede IRPEF, dovuta all'eliminazione della detrazione per il figlio a carico; l'andamento irregolare che si rileva tra 10 e 20 mila euro di reddito ante imposta è dovuto al fatto che l'eliminazione della detrazione per i figli non solo modifica l'imposta netta per i contribuenti capienti, ma rende capienti contribuenti che sarebbero stati incapienti applicando la detrazione per i figli a carico. La linea tratteggiata, invece, evidenzia il guadagno ottenuto nel passaggio dall'*ANF* all'*AUF*, mentre la linea grigia mostra l'effetto complessivo.

¹⁴ Per completezza, si ricorda che l'*AUF* sostituisce non soltanto gli attuali assegni al nucleo familiare e le detrazioni per i figli fino a 21 anni di età in sede IRPEF, ma anche altri istituti minori, come il premio alla nascita, l'assegno al terzo figlio e il Bonus bebè.

Figura 22 **Guadagno (Perdita) nominale nel 2022 per i lavoratori dipendenti dovuto a IRPEF, Bonus e assegni**



Come si vede, senza correttivi, in alcune piccole fasce di reddito (ovvero quando la linea grigia presenta valori negativi), si registrerebbero nuclei familiari perdenti. Al fine di annullare questo effetto, è prevista una clausola di salvaguardia, non considerata nella Figura 22, che consente, ai nuclei familiari che hanno percepito gli ANF nel 2021 e hanno un ISEE inferiore a 25 mila euro, di annullare eventuali perdite, per intero nel periodo d'imposta 2022, per due terzi nel 2023 e per un terzo nel 2024 e nei primi due mesi del 2025.

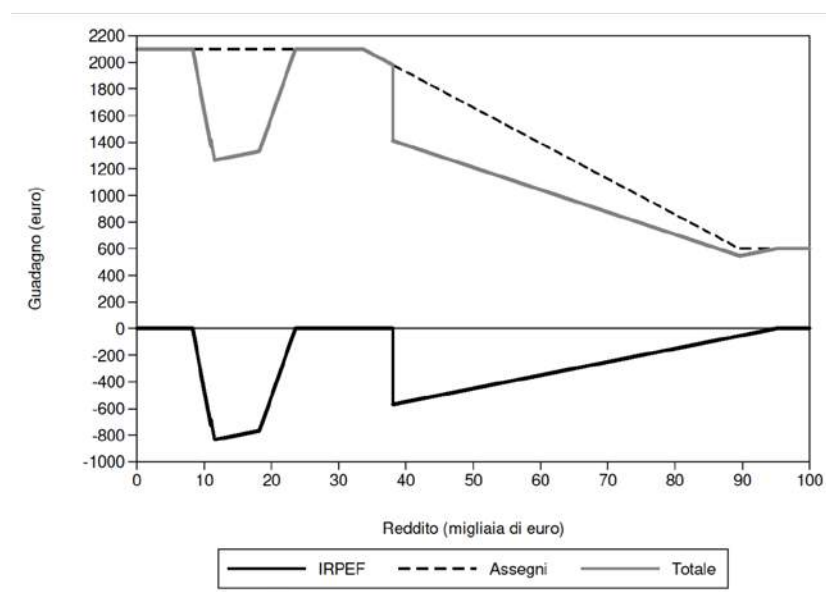
Simili argomentazioni valgono per i lavoratori autonomi, ma con due importanti differenze: come detto, per loro il guadagno derivante dall'introduzione dell'AUF è totale, ovvero pari al valore della linea nera continua della Figura 21; per quanto riguarda l'imposizione sui redditi, applicando il regime forfettario essi non possono beneficiare delle detrazioni per i figli a carico, mentre possono se il regime fiscale scelto è quello ordinario. Sempre con riferimento ad una famiglia

di tre componenti, la Figura 23 evidenzia la perdita in sede IRPEF (linea nera continua), il guadagno dovuto all'AUF (linea nera tratteggiata) e il guadagno complessivo (linea continua grigia). Come si vede chiaramente confrontando la linea grigia della Figura 23 con quella della Figura 22, i guadagni per i lavoratori autonomi sono decisamente consistenti rispetto a quanto avviene per i lavoratori dipendenti.

8.2.2. Aspetti quantitativi

L'AUF riguarda 7 milioni di famiglie, 3,7 milioni con un solo figlio, 2,8 milioni con due figli e 0,5 milioni con tre o più figli (Ministero dell'Economia e delle Finanze – MEF, 2021). Esso è attribuito a 11 milioni di figli, di cui 9,6 milioni di figli minori e 1,4 milioni di figli maggiorenni fino a 21 anni.

Figura 23 **Guadagno (Perdita) nominale nel 2022 per i lavoratori autonomi dovuto a IRPEF o “flat tax” e assegni**



Il costo complessivo potenziale dell'*AUF* è pari a 19,6 miliardi di euro, mentre il costo effettivo si riduce a 18,2 miliardi dopo aver considerato le compensazioni dell'ammontare del reddito di cittadinanza imputabile ai figli e il previsto minore *take up* (stimato al 30%) da parte dei lavoratori autonomi (Zanardi, 2021).

La stragrande maggioranza del costo (15 miliardi di euro) è imputabile alla parte di *AUF* relativo ai figli minori, mentre solamente 1,1 miliardi saranno destinati ai figli maggiorenni fino a 21 anni di età, 1,4 miliardi alla maggiorazione prevista nel caso in cui entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti; la parte restante delle risorse sono invece imputabili alle altre maggiorazioni previste (0,5 miliardi la maggiorazione per le famiglie con almeno tre figli, 0,6 miliardi la maggiorazione per i figli disabili); circa 0,6 miliardi il risparmio imputabile alle compensazioni dell'*AUF* col reddito di cittadinanza.

Il costo complessivo effettivo (18,2 miliardi) è coperto attraverso 6,8 miliardi di risorse aggiuntive, mentre la parte rimanente (11,4 miliardi) trova copertura dall'abrogazione delle detrazioni per i figli a carico fino a 21 anni di età in sede IRPEF (6 miliardi relativa all'imposta erariale), degli *ANF* (4,7 miliardi) e di altre misure minori (0,7 miliardi).

9. Le aliquote marginali effettive nel 2022 per le famiglie con figli

Un ultimo aspetto su cui vale la pena focalizzare l'attenzione è la struttura delle aliquote marginali effettive risultanti dalla normativa in vigore nel 2022 per le famiglie con figli. A titolo di esempio, nuovamente, si considera una famiglia di tre componenti con le caratteristiche prima descritte, riportando le aliquote per un lavoratore dipendente (Figura 23) e per un lavoratore autonomo (Figura 24); in quest'ultimo caso, per il calcolo dell'imposta dovuta, si è considerato l'importo più conveniente tra regime IRPEF ordinario e "*flat tax*", con le ipotesi applicate nel Paragrafo 6.

Come si vede chiaramente, gli sforzi fatti in sede IRPEF (descritti nel Paragrafo 4) per “ripulire” la struttura delle aliquote marginali effettive sono contro-bilanciati dall'introduzione dell'*AUF*. Le aliquote marginali effettive sono molto numerose, e con un andamento erratico ed altalenante, particolarmente evidente nel caso dei lavoratori autonomi.

Figura 24 **Aliquote effettive per un dipendente con moglie e un figlio a carico**

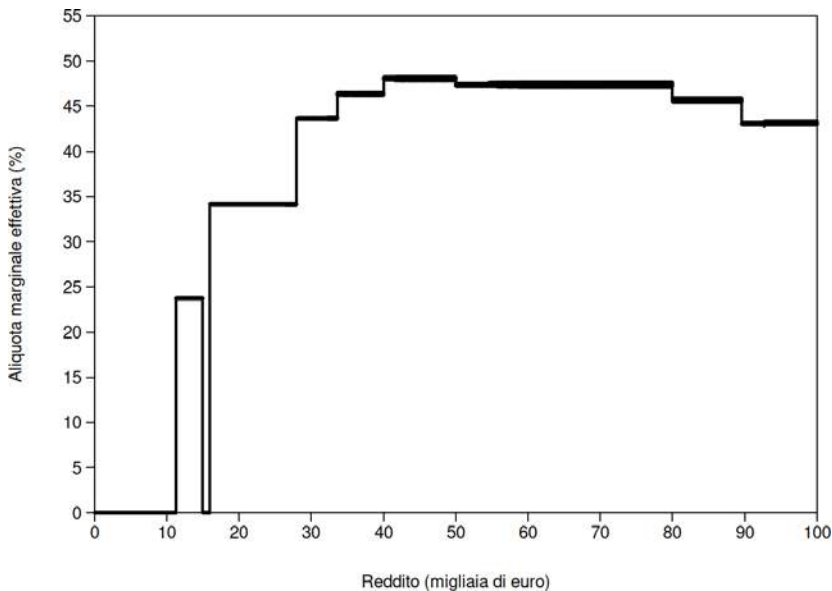
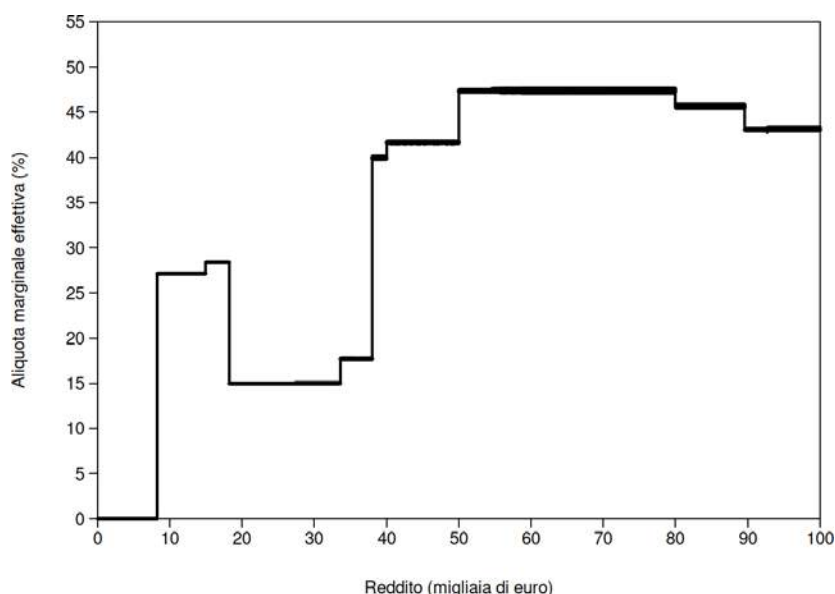


Figura 25 Aliquote effettive per un autonomo con moglie e un figlio a carico



9. Conclusioni

Le modifiche all'IRPEF, entrate in vigore nel 2022, hanno “ripulito” la struttura delle aliquote marginali effettive rispetto agli anni precedenti, inglobando anche i benefici del Bonus nella struttura della detrazione per lavoro dipendente a partire da 15 mila euro di reddito ante imposta. Dati i vincoli con cui questa riforma è stata pensata, ovvero non generare contribuenti perdenti e non aumentare l'aliquota legale massima, era difficile poter fare di meglio. In realtà, la versione originaria della riforma, proposta dal Governo, prevedeva una riduzione di gettito di 8 miliardi di euro e sarebbe stata ancora meglio congeniata. Il successivo dibattito parlamentare ha ridotto la perdita di gettito a 7 miliardi (riservando un miliardo per l'eliminazione dell'IRAP a favore dei contribuenti

di minori dimensioni), introducendo alcune imprecisioni stilistiche nella forma delle detrazioni per lavoro al fine di aumentare i benefici monetari nelle fasce di reddito meno avvantaggiate dalla riforma.

Oltre a questi vantaggi in termini di efficienza, la riforma dell'IRPEF riduce l'aliquota media per la maggior parte dei contribuenti, anche se la distribuzione dei benefici, in termini assoluti, si concentra sui contribuenti con redditi ante imposta compresi tra 40 e 70 mila euro. Su questo tema c'è da osservare che i contribuenti con redditi fino a 30 mila euro sono stati prevalentemente avvantaggiati dalle riforme dell'ultimo decennio. Inoltre, l'introduzione dell'assegno unico per i figli avvantaggia tutte le famiglie con figli, con benefici maggiori nella parte iniziale della distribuzione dei redditi.

Le riforme discusse in questo saggio anticipano alcune misure attese dalla riforma fiscale che dovrebbe trovar luce nei prossimi anni, i cui obiettivi principali, per quanto riguarda l'imposizione diretta, sono la riduzione del costo del lavoro e il riordino delle aliquote marginali effettive. C'è però il problema di valutare la coerenza interna tra le riforme previste nel disegno di legge delega sulla riforma fiscale e quelle appena approvate. Si pensi, ad esempio, all'impatto del nuovo assegno unico per i figli sulle aliquote marginali effettive, di cui si sono argomentate le principali criticità nella parte finale di questo saggio. Restano poi aperte altre questioni prioritarie, come la riduzione del numero delle spese fiscali, l'ampliamento della base imponibile dell'imposta, la cui erosione viola pesantemente il principio di equità orizzontale, in modo emblematico nel caso dell'attuale "*flat tax*" dei lavoratori autonomi.

Riferimenti bibliografici

- [1] Baldini, M., S. Giannini, e S. Pellegrino (2021a): “Dieci anni dopo: IRPEF e assegno unico per i figli,” *lavoce.info* del 16 dicembre.
- [2] ——— (2021b): “Riforma fiscale: il compromesso delle Commissioni,” *lavoce.info* del 3 luglio.
- [3] Barbetta, G., S. Pellegrino, e G. Turati (2014): “Detrazioni, una giungla da tagliare,” *lavoce.info* del 4 aprile.
- [4] Bordignon, M. (2021): “IRPEF: prove di riforma strutturale,” *lavoce.info* del 29 novembre.
- [5] Ceriani, V., M. Baldini, S. Giannini, P. Liberati, R. Paladini, e S. Pellegrino (2021): “Le spese fiscali collegate all’IRPEF,” mimeo.
- [6] Figari, F. e C. Fiorio (2021): “Assegno unico per i figli: qualche dubbio sull’equità,” *lavoce.info* del 23 novembre.
- [7] Giannini, S. e S. Pellegrino (2021a): “Al via la delega per la riforma fiscale,” *lavoce.info* del 6 ottobre.
- [8] ——— (2021b): “L’IRPEF 2022 e l’ira dei sindacati,” *lavoce.info* del 10 dicembre.
- [9] Larcinese, V., L. Rizzo, e R. Secomandi (2021): “L’impatto sull’equità distributiva della revisione IRPEF e del Superbonus,” *lavoce.info* del 24 dicembre.
- [10] Ministero dell’Economia e delle Finanze – Commissione per le spese fiscali (2021): “Rapporto annuale sulle spese fiscali,” mimeo.
- [11] Ministero dell’Economia e delle Finanze – MEF (2021): “Relazione tecnica sull’assegno unico e universale per i figli,” .
- [12] Morini, M. e S. Pellegrino (2018): “Personal income tax reforms: A genetic algorithm approach,” *European Journal of Operational Research*, 264, 994 – 1004.
- [13] Pellegrino, S. (2020a): “Con il bonus rafforzato prove di riforma dell’IRPEF,” *lavoce.info* del 28 gennaio.

- [14] ——— (2020b): “Riforma degli 80 euro, ma attenzione a non far pasticci,” *lavoce.info* del 21 gennaio.
- [15] ——— (2021a): “Audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla riforma dell’IRPEF e altri aspetti del sistema tributario,” *VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati e 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica*, 26 febbraio.
- [16] ——— (2021b): “Memoria scritta sul disegno di legge delega sulla riforma fiscale (C. 3343),” *VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati*, 18 novembre.
- [17] Pellegrino, S. e P. M. Panteghini (2020): “Le riforme dell’IRPEF: uno sguardo attraverso 45 anni di storia,” *Economia Italiana*, 1, 11–93.
- [18] Pellegrino, S., G. Perboli, e G. Squillero (2019): “Balancing the equity-efficiency trade-off in personal income taxation: an evolutionary approach,” *Economia Politica*, 36, 37–64.
- [19] Pellegrino, S. e A. Zanardi (2014a): “A chi vanno i mille euro del presidente Renzi,” *lavoce.info* del 18 marzo.
- [20] ——— (2014b): “Come sarà il bonus in busta paga,” *lavoce.info* del 23 aprile.
- [21] Pisauro, G. (2021): “Un Superbonus distorsivo e poco sostenibile,” *lavoce.info* del 24 dicembre.
- [22] Ufficio Parlamentare di Bilancio (2021a): “La revisione dell’IRPEF nella manovra di bilancio,” *Flash n. 5* del 20 dicembre.
- [23] ——— (2021b): “Rapporto sulla politica di bilancio 2022,” dicembre.
- [24] Zanardi, A. (2021): “Audizione informale nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico (Atto del Governo n. 333),” *XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati*, 15 dicembre.

PARTNER ISTITUZIONALI



BUSINESS PARTNER



SOSTENITORI

Assonebb
Banca Profilo
Cassa Depositi e Prestiti
Confcommercio
Confindustria Piacenza
CONSOB
Gentili & Partners
ISTAT

Kuwait Petroleum Italia
Leonardo
Natixis IM
Oliver Wyman
SACE
Sisal
TIM
Ver Capital

Per attivare un nuovo abbonamento
effettuare un **versamento** su:

c/c bancario n. 10187 Intesa Sanpaolo
Via Vittorio Veneto 108/b- 00187 ROMA
IBAN IT92 M030 6905 0361 0000 0010 187

intestato a: **Editrice Minerva Bancaria s.r.l.**

oppure inviare una **richiesta** a:

amministrazione@editriceminervabancaria.it

Condizioni di abbonamento ordinario per il 2022

	Rivista Bancaria Minerva Bancaria bimestrale	Economia Italiana quadrimestrale	Rivista Bancaria Minerva Bancaria + Economia Italiana
Canone Annuo Italia	€ 100,00 causale: MBI22	€ 60,00 causale: EII22	€ 130,00 causale: MBEII22
Canone Annuo Estero	€ 145,00 causale: MBE22	€ 80,00 causale: EIE22	€ 180,00 causale: MBEIE22
Abbonamento WEB	€ 60,00 causale: MBW22	€ 30,00 causale: EIW22	€ 75,00 causale: MBEIW22

L'abbonamento è per un anno solare e dà diritto a tutti i numeri usciti nell'anno.

L'abbonamento non disdetto con lettera raccomandata entro il 1° dicembre s'intende tacitamente rinnovato.

L'Amministrazione non risponde degli eventuali disguidi postali.

I fascicoli non pervenuti dovranno essere richiesti alla pubblicazione del fascicolo successivo.

Decorso tale termine, i fascicoli disponibili saranno inviati contro rimessa del prezzo di copertina.

Prezzo del fascicolo in corso **€ 25,00 / € 10,00** digitale

Prezzo di un fascicolo arretrato **€ 40,00 / € 10,00** digitale

Pubblicità

1 pagina **€ 1.000,00** - 1/2 pagina **€ 600,00**

Editrice Minerva Bancaria
COMITATO EDITORIALE STRATEGICO

PRESIDENTE

GIORGIO DI GIORGIO, Luiss Guido Carli

COMITATO

CLAUDIO CHIACCHIERINI, Università degli Studi di Milano Bicocca

MARIO COMANA, Luiss Guido Carli

ADRIANO DE MAIO, Università Link Campus

RAFFAELE LENER, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

MARCELLO MARTINEZ, Università della Campania

GIOVANNI PARRILLO, Editrice Minerva Bancaria

MARCO TOFANELLI, Assoreti

ECONOMIA ITALIANA 2021/3

Disuguaglianze e povertà: il caso italiano

Le disuguaglianze economiche – di reddito e di ricchezza – sono più alte di quanto non fossero due o tre decenni fa per la grande maggioranza dei paesi. Anche se non altrettanto può dirsi con certezza a livello globale, per effetto soprattutto della crescita del reddito medio e della caduta della povertà in paesi come la Cina e l'India. Con riferimento all'Italia le disuguaglianze "interne" nei redditi disponibili, misurate con l'indice di Gini, sono passate (dati OCSE) dal 28% circa dell'inizio degli anni '90 al 33% degli anni più recenti. **Giuseppe De Arcangelis, Maurizio Franzini e Alessandro Pandimiglio**, editor di questo numero, sottolineano che per comprendere le cause di questo fenomeno occorre *"interrogarsi sulle caratteristiche del processo di crescita economica e il loro impatto sulle disuguaglianze. Adottando questa prospettiva non si può non fare riferimento al cambiamento tecnologico e all'affermarsi delle tecnologie digitali, da un lato, e ai processi di globalizzazione, dall'altro"*.

A questi due fattori certamente si aggiungono i cambiamenti istituzionali e nelle regole del gioco che, condizionati dalla tecnologia e dalla globalizzazione, hanno notevolmente contribuito ad aggravare le disuguaglianze, indebolendo la forza contrattuale dei lavoratori e generando tolleranza rispetto all'affermarsi dei monopoli in molti mercati.

Su tutte queste tematiche molto resta da precisare e da conoscere. In questo volume di Economia Italiana vengono pubblicati lavori che possono aiutare a porsi le domande più rilevanti e che contribuiscono a migliorare la nostra capacità di rispondere ad esse. **Mussida e Sciulli** mettono in evidenza lo svantaggio delle regioni del Sud anche nella persistenza nello stato di povertà. **Curci e Savegnago** offrono una chiara esposizione delle finalità e delle problematiche derivanti dall'introduzione nel nostro paese dell'assegno unico e universale (AUU). **Aprèa e Raitano** illustrano i problemi che sorgono a definire e misurare in modo univoco la povertà. **Gravina e Vallanti** affrontano l'impatto dell'automazione sull'occupazione e sulla distribuzione dei redditi. **Aliprandi, Andreano, Benedetti, Pandimiglio e Piersimoni** si occupano del rapporto tra crescita economica e disuguaglianza nei redditi. Nel suo intervento il Presidente dell'Istat, **Gian Carlo Blangiardo**, sottolinea che la disuguaglianza è un fenomeno multidimensionale e ci ricorda l'importanza dei dati sia per conoscerla nelle sue molteplici caratteristiche, sia per valutare gli effetti che hanno le politiche dirette a contrastarla.

ECONOMIA ITALIANA nasce nel 1979 per approfondire e allargare il dibattito sui nodi strutturali e i problemi dell'economia italiana, anche al fine di elaborare adeguate proposte strategiche e di *policy*. L'Editrice Minerva Bancaria è impegnata a riprendere questa sfida e a fare di Economia Italiana il più vivace e aperto strumento di dialogo e riflessione tra accademici, *policy makers* ed esponenti di rilievo dei diversi settori produttivi del Paese.